Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE
AUTONOMO DI TRENTO

Via Torre Verde, 25 - 38100 Trento
Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctaa.it - www.lnd.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: epellizzari@figctaa.it
Segreteria: figctn@figctaa.it
Settore Giovanile: sgs_tn@figctaa.it
Calcio a 5 provinciale: calcio5_tn@figctaa.it
Attività di Base: attivitabase_tn@figctaa.it
Attività Scolastica: attivitascolastica_tn@figctaa.it

Partita IVA: L.N.D. 02006911008
S.G.S. 01357871001
Conto corrente L.N.D.: Cassa Rurale di Trento
c/c. 07/773751 - ABI 08304 – CAB 01807
Conto corrente S.G.S.: B.N.L. – Ag. Trento
c/c. 30901 - ABI 1005 – CAB 1800

Stagione Sportiva 2003/2004

Comunicato Ufficiale N° 09 del 14/08/2003

INDICE

L.N.D.

1. Comunicazioni della F.I.G.C. 138
2. Deferimenti 182
3. Autorizzazione manifestazione 182
4. Modifiche al programma gare 182

S.G.S.

5. Incontro di aggiornamento 183

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 96, 1° comma delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l'altro, l'adeguamento del "premio di preparazione" sulla base di un parametro aggiornato, al termine di ogni stagione sportiva, in base all'indice ISTAT per il costo della vita;
- constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2002/2003 è stato di € 434,00;
- rilevato che l'incremento dell'indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2002 – 30 giugno 2003 è stato del 2,30%;
- visto l'art. 21, 2° comma, dello Statuto Federale;

delibera

a decorrere dal 1° luglio 2003 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di € 444,00.

---------- ✧✧✧ ----------

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A

Si riporta il testo del C.U. N. 12/A, pubblicato dalla F.I.G.C. in data 31 luglio 2003, relativo alle modifiche apportate al Codice di Giustizia Sportiva.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
TITOLO I.

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 1
Doveri ed obblighi generali

1. Coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso.
3. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.
4. Ai soci di associazione sono equiparati, ai fini del presente Codice, i soci delle società sportive cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse.

Art. 2
Responsabilità delle persone fisiche e delle società

1. I soggetti dell'ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. I dirigenti che hanno la legale rappresentanza delle società sono ritenuti anch'essi responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni addebitate alle società medesime.
2. Il calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara è responsabile, ai sensi del presente Codice, degli atti di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuti da calciatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.
3. Le società possono essere ritenute responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva o di responsabilità presunta, nei casi previsti dal presente Codice.
4. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati
5. L'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata a nessun effetto.
6. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.

Art. 3
Dichiarazioni lesive

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell'ambito federale.
2. Le società sono responsabili delle dichiarazioni rese dai loro dirigenti, soci e tesserati ai sensi dell'art. 2.
3. L'autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell'attribuzione di fatto determinato.
4. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

Art. 4
Sanzioni per le dichiarazioni lesive

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 41 per i non appartenenti alla sfera professionistica, se l'autore delle dichiarazioni di cui all'art. 3 appartiene alla sfera professionistica e le dichiarazioni sono idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso o in una specifica struttura, si applicano l'ammenda da € 2.500,00 a € 50.000,00 e, nei casi più gravi, le sanzioni di cui alle lettere e), g), h) dell'art. 14. Nella determinazione dell'entità della sanzione il giudice valuta la gravità delle dichiarazioni e l'idoneità delle stesse ad arrecare pregiudizio all'istituzione federale, anche in relazione al soggetto da cui provengono.
2. La sanzione è aumentata fino alla metà se la dichiarazione è rilasciata da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza della società.
3. Se la dichiarazione consiste nell'attribuzione di un fatto determinato o sia comunque volta a negare la regolarità delle gare, l'imparzialità della procedura delle designazioni dei direttori di gara o la correttezza dello svolgimento dei campionati, la sanzione è aumentata dalla metà ai due terzi.
4. L'entità della sanzione è raddoppiata in caso di recidiva nel corso della stessa stagione sportiva.
5. Le società sono punite, ai sensi dell'art. 2, con un'ammenda pari a quella applicata all'autore delle dichiarazioni.

Art. 5
Divieto di scommesse

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, soci di associazione e tesserati delle società sportive è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della F.I.G.C..

Art. 6
Illecito sportivo e obbligo di denunzia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.
2. Le società, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 2, comma 4, il fatto è punito con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere g) o h), salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena.
4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 9, comma 3, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere f), g), h) e i).
5. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di tre anni.
6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
7. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Lega od il Comitato competente ovvero direttamente l'Ufficio indagini della F.I.G.C..

Art. 7
Violazioni in materia gestionale ed economica

1. La mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di giustizia sportiva e dalla CO.VI.SO.C., ovvero il fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti dagli stessi Organi, costituisce illecito.
2. La società che commette i fatti di cui al comma 1 è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida, salva la più grave sanzione che possa essere irrogata per i fatti previsti dal presente articolo.
3. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione ad un campionato a cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni federali vigenti al momento del fatto, è punita con una delle sanzioni previste dall'art. 13, lettere f), g), h) e i).
4. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
5. La socie tà appartenente alla Lega Nazionale Professionisti o alla Lega Professionisti Serie C che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili od amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
6. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle N.O.I.F., comporta le seguenti sanzioni:
   a) la revoca del tesseramento;
   b) a carico della società, l'ammenda in misura non inferiore a **€ 5.000,00** e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
   c) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
   d) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.
7. I dirigenti, i soci di associazione e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore ad un anno.
8. I tesserati che pattuiscono con la società, o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.

Art. 8
Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni

1. Ai dirigenti federali, ai dirigenti di società, ai soci di associazione ed ai tesserati è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. E' fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di mediatori e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In tal caso la trattativa, anche se conclusa, è priva di effetti.
2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.
3. Alle società responsabili della violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile ad una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica.
4. Ai dirigenti, soci di associazione e tesserati che contravvengono ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea.
5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle N.O.I.F., si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e soci di associazione, della inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo.
6. La violazione delle Norme Federali in materia di tesseramenti di calciatori extracomunitari compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce grave illecito sportivo. Le Società, i loro dirigenti, soci e tesserati che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili e sono puniti ai sensi dei commi 7 e 8 seguenti.
7. Se viene accertata la responsabilità diretta della Società ai sensi dell'art 2, comma 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dall'art. 13, comma 1 , lettere f), g), h), e i) .

8. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di due anni.
9. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica

Art. 9
Ulteriori ipotesi di responsabilità delle società

1. Le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, che su quello delle società avversarie.
2. Le società rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di giuoco. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento delle sanzioni.
3. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee. La presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle prove fornite dalla società, dall'istruttoria svolta dall'Ufficio indagini o dal dibattimento risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato.

Art. 10
Prevenzione di fatti violenti

1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori.
2. Le società sono responsabili della esposizione, in qualsiasi forma effettuata all'interno dell'impianto sportivo, di scritte, simboli, emblemi o simili che siano espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell'immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l'offensività dei cori e delle altre manifestazioni. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto in sua possibilità per rimuovere scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale, ovvero altri sostenitori manifestino comunque, nel corso della stessa gara, la propria dissociazione da tali condotte illecite.
3. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera b).
4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci di associazione e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio di associazione e tesserato.
5. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure : ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da € 6.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie B, ammenda da € 3.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie C; nei casi di recidiva specifica è imposto inoltre l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.
   Per le violazioni di cui al comma 2, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi o di recidiva specifica è inflitta inoltre la sanzione della squalifica del campo. Per le violazioni di cui al comma 4, si applica la sanzione dell'ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma ; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all'ammenda si applicano anche le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, lettere e), g), h). Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, soci di associazione e tesserati si applicano le sanzioni previste dall'art. 14, comma 1. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 1.000,0 a € 15.000,00.
6. I dirigenti, soci di associazione e tesserati che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, lettere c) e h), anche cumulativamente applicate.

Art. 11
Responsabilità delle società per fatti violenti

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi comunque un pericolo per l'incolumità pubblica od un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone e, per fatti commessi all'esterno dell'impianto sportivo, laddove risulti violato il divieto di cui al dell'art. 10, comma 1. La responsabilità è esclusa quando il fatto è commesso per motivi estranei alla gara.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se i fatti sono commessi in luoghi o tempi diversi da quelli di svolgimento della gara ed anche se questa ha carattere amichevole.
3. Per i fatti previsti dai commi 1 e 2 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da € 6.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie B, ammenda da € 3.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie C. Qualora la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre la squalifica del campo. Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta all'ammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 1.000,0 a € 15.000,00. Per le società non appartenenti alla sfera professionistica, in caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta la sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f).
4. Qualora la società sia stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.
5. Nel caso in cui ricorrono motivi di ordine pubblico può essere disposto che le gare da disputare in campo neutro si svolgano a porte chiuse.
6. La effettiva collaborazione prestata dalla società nell'identificazione dei responsabili di fatti violenti, sempre che questa avvenga prima della decisione conclusiva nel merito, può costituire elemento valutativo per l'Organo di giustizia sportiva al fine della non applicazione o dell'attenuazione delle sanzioni. Eguale effetto riveste la concreta cooperazione prestata dalla società alle forze dell'ordine competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti.

TITOLO II.
SANZIONI

Art. 12
Sanzioni inerenti alla disputa delle gare

1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1, comma 1. Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere b), c), d), e). Se il fatto o la situazione è di particolare gravità si applica inoltre una delle sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere d) ed e).
2. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe.
3. La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione sportiva di cui al comma 1 e la penalizzazione di un punto in classifica.
4. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono:
   a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
   b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara;
   c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.
   Al di fuori dei casi indicati, gli Organi di giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporne la ripetizione, ovvero l'effettuazione.

5. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che:
   a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;
   b) utilizza quali assistenti dell'arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;
   c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34 e 34 bis delle N.O.I.F..
   La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F., determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque.
6 Non comportano la punizione sportiva della perdita della gara, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., ma le sanzioni dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori:
   a) le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata e di prendere parte a gare di competizioni prima dell'età prevista per le competizioni stesse;
   b) le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell'arbitro, salvo quanto previsto dal comma 5 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società utilizzante;
   c) le infrazioni e gli obblighi che comportino soltanto adempimenti formali.
7. Non si applica la punizione sportiva dalla perdita della gara nel caso in cui l'identità del calciatore, in relazione all'art. 71 delle N.O.I.F., sia accertata in sede di giudizio, ancorché i documenti presentati all'arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società.
8. Alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori.

Art. 13
Sanzioni a carico delle società

1. e società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
   a) ammonizione;
   b) ammenda;
   c) ammenda con diffida;
   d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
   e) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;
   f) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
   g) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria;
   h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
   i) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
   l) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.
2. Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dall'art. 12 del presente Codice.

Art. 14
Sanzioni a carico di dirigenti, soci di associazione e tesserati

1. I dirigenti, i soci di associazione e i tesserati che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
   a) ammonizione;
   b) ammonizione con diffida;
   c) ammenda;
   d) ammenda con diffida;
   e) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro;

f) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
g) squalifica a tempo determinato;
h) divieto di accedere agli stadi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche organizzate dalla F.I.G.C. per il periodo corrispondente alla durata della inibizione e della squalifica ove i fatti commessi siano ritenuti di eccezionale gravità.

2. Le sanzioni previste alle lettere e) ed h) non possono superare la durata di cinque anni. Qualora l'Organo di giustizia sportiva valuti di particolare gravità l'infrazione, per la quale irroga una di tali sanzioni nella durata massima, può formulare, con la stessa delibera, motivata proposta al Presidente federale perché venga dichiarata, nei confronti del dirigente, socio di associazione o tesserato, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..
3. Ai dirigenti ed ai soci di associazione si applicano le sanzioni previste dal comma 1, lettere a), b) ed e).
4. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, soci di associazione e tesserati della sfera Professionistica.
5. In caso di illecito sportivo o di violazione in materia gestionale ed economica, la sanzione è diminuita qualora il dirigente, il socio di associazione o il tesserato abbiano fornito, ammettendo la propria responsabilità, un contributo decisivo per impedire o attenuare le conseguenze del fatto, oppure per portare alla scoperta ed alla ricostruzione del fatto stesso e alla identificazione dei responsabili.
6. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 25, comma 7, e 47, comma 4, del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.
7. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui al comma 1, lettera e), possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.
8. I tesserati cui gli Organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:
   - successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
   - successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
   - successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
   - successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

   Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.
9. Al tesserato espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.
10. 1) Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f), inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

10.2) Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di giustizia sportiva.

10.3) Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.

10.4) La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 17, comma 8.

11. Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Professionisti Serie C:
    a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
    b) le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell'ultima giornata di campionato devono essere scontate nella stagione sportiva successiva. Tutte le altre squalifiche irrogate nel corso del campionato sono scontate anche nei play-off e play-out;
    c) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6.

12. **Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Nazionale Dilettanti**:
    a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di playoff e play-out;
    b) le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell'ultima giornata di campionato devono essere scontate nella stagione sportiva successiva. Tutte le altre squalifiche irrogate nel corso del campionato sono scontate anche nei play-off e play-out;
    c) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett.
    c) Lega Nazionale Dilettanti, 5° capoverso, delle N.O.I.F. o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6.

Art. 15
Sospensione cautelare

1. Gli Organi di giustizia sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.
2. Detti Organi possono disporre la sospensione, in via cautelare, del campo delle società nei confronti delle quali è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono reclamabili in unica istanza dinanzi allo stesso giudice e divengono inefficaci dopo due mesi dalla loro pronuncia, salvo motivata rinnovazione per un periodo non superiore a due mesi. La proposizione del reclamo non ha effetti sulla sospensione.
4. La rinnovazione di cui al comma 3 non può essere disposta per più di una volta e va adottata prima della scadenza del periodo di sospensione inflitto.

Art. 16
Recidiva

1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, ai dirigenti, ai soci di associazione ed ai tesserati che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazioni previste dal presente Codice e che ne commettano un'altra nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della sanzione determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.
2. abrogato
3. Le violazioni dell'art. 1, comma 3, del presente Codice da parte dei dirigenti, soci di associazione, e tesserati, quando di esse la società o l'associazione di appartenenza debba rispondere oggettivamente, sono valutate ai fini della recidiva qualora la società sia successivamente incolpata, ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2 e 3, per il comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, nonché per il mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo.
4. Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica.

Art. 17
Esecuzione delle sanzioni

1. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'Organo di giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.
2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 41, comma 2, del presente Codice.
3. Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. **Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.**

Al calciatore squalificato è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un'autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall'art. 14.

4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.
5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.
6. **Le squalifiche** che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. **Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza**, ferma la distinzione di cui all'art. 14, comma 10, **n**n. 1 e 3. La distinzione prevista dall'art. 14, comma 10, n. 1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.
7. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi.
8. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l'aggravamento della sanzione.
9. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe per i calciatori colpiti da squalifica a termine, solo ai fini della disputa di gare amichevoli o di gare dell'attività ricreativa. 10. La proposta al Presidente federale di dichiarazione della preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della F.I.G.C., formulata da un Organo di giustizia sportiva ai sensi dell'art. 14, comma 2, può essere impugnata con le modalità ed i termini di cui al presente Codice. La trasmissione al Presidente federale della proposta, non appena la stessa sia divenuta inappellabile, deve avvenire su iniziativa dell'Organo di giustizia sportiva che l'ha formulata.
11. Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.
12. Le sanzioni irrogate dagli Organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo.
13. **Abrogato**.

Art. 18
Prescrizione

1. Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere i dirigenti, i soci di associazione e i tesserati si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.
2. Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamate a rispondere, a qualsiasi titolo, le società si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.
3. L'apertura di una inchiesta, registrata con data certa da parte dell'Ufficio indagini o di altro organismo federale, interrompe della prescrizione. La prescrizione decorrere nuovamente dal momento della interruzione, ma i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà.
4. I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati. In eguale termine si prescrivo no, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche.
5. Qualora una persona che ha commesso o concorso a commettere illeciti sportivi o violazioni in materia gestionale ed economica, di cui agli artt. 6 e 7, senza rivestire la qualifica di dirigente, socio di associazione o tesserato, assuma successivamente una di tali qualifiche, i termini di prescrizione, per il solo procedimento a suo carico, decorrono dalla data in cui è stata assunta la qualifica di dirigente, socio di associazione o tesserato.

Art. 19
Amnistia, riabilitazione, commutazione di sanzioni

1. Il Presidente federale, su proposta del Consiglio federale e previo parere favorevole della Corte federale, può concedere amnistia o riabilitazione e può commutare le sanzioni sportive inflitte in altre di specie diversa e meno grave.
2. La proposta del Consiglio federale per la concessione di amnistia è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. L'amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l'esecuzione, oltre a eliminare gli effetti accessori.
3. Le persone nei cui confronti, a seguito di proposta degli Organi di giustizia sportiva, il Presidente federale abbia dichiarato la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. possono, dopo sei anni dalla proposta, essere riabilitate dal Presidente federale, a seguito di loro istanza, quando concorrano le seguenti condizioni:
   a) che dal fatto che ha cagionato la dichiarazione di preclusione l'interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
   b) che l'interessato produca una auto dichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
   c) che ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sia più ripetuta.
4. La falsità o comunque la non piena veridicità della dichiarazione di cui al comma 3, lettera b), comporta il rigetto della istanza ovvero, se successivamente accertata, la caducazione dell'atto di riabilitazione, senza la possibilità di concedere nuovamente la riabilitazione.
5. La commutazione della pena può essere disposta limitatamente alle sanzioni aventi una durata non superiore a un anno e a quelle previste dall'art. 14, comma 1, lettere b), c), d), f).
6. La riabilitazione e la commutazione della sanzione mantengono comunque ferma l'ineleggibilità del soggetto interessato nei limiti previsti dall'art. 26 dello Statuto.
7. Le presenti disposizioni non si applicano per le violazioni della disciplina antidoping e per le relative sanzioni.

Art. 20
Grazia

1. Il Presidente federale, su proposta del Consiglio federale e previo parere favorevole della Corte federale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena.

TITOLO III.
LA CORTE FEDERALE

Art.21
Composizione e funzionamento

1. La Corte federale è composta dal Presidente e da otto membri e dura in carica un quadriennio.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con le procedure stabilite per il Presidente federale.
3. I membri sono nominati, su proposta del Presidente federale, dal Consiglio federale a maggioranza qualificata. Al membro più anziano nella carica o, in subordine, più anziano di età è attribuita la qualifica di Vice-presidente.
4. I componenti della Corte federale debbono essere magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, professori universitari in materie giuridiche od avvocati con almeno venti anni di esercizio.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza con la partecipazione di almeno cinque componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. La Corte federale ha sede in Roma.

Art.22
Competenze e procedure

1. La Corte federale:

a) interpreta le norme statutarie e regolamentari.
Il procedimento è instaurato su richiesta del Presidente federale o dal Presidente della Corte federale d'ufficio, quando sia ravvisata la necessità di un'interpretazione univoca di una norma statutaria o regolamentare, ovvero su segnalazione di qualsiasi Organo di giustizia sportiva in relazione a decisioni discordi e inconciliabili emesse da singoli Organi in base a diverse interpretazioni di norme. In quest'ultimo caso l'Organo di giustizia sportiva richiedente sospende il procedimento in corso fino alla pronuncia della Corte.

b) giudica i dirigenti federali in materia di incompatibilità.
Il procedimento è instaurato su iniziativa della Procura federale, quando siano ravvisate situazioni di incompatibilità relative a dirigenti federali, dandone notizia agli organi federali di appartenenza. La Corte federale è competente, in tale materia, anche per gli eventuali giudizi di revocazione, ai sensi dell'art. 35 del presente Codice.
c) giudica sulla legittimità delle norme federali in rapporto allo Statuto.
Il procedimento è instaurato dal Presidente federale o dal Presidente della Corte federale d'ufficio, nonché dagli altri soggetti nei casi indicati dall'art. 32, commi 6 e 8, dello Statuto.
d) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza tra Organi federali.
Il procedimento è instaurato dal Presidente federale, dall'organo interessato o dal Presidente della Corte federale d'ufficio, qualora vi sia stata pronuncia di più organi su di una medesima questione, o ciascuno degli organi abbia dichiarato la propria competenza senza che nessuno abbia sollevato conflitto, ovvero un organo abbia lamentato una lesione delle sue attribuzioni o competenze da parte di un altro Organo federale.
e) delibera sulle eccezioni attinenti alla regolarità del funzionamento di Organi federali.
Il procedimento è instaurato su richiesta dell'Organo federale nei confronti del quale siano stati adottati provvedimenti motivati con l'irregolarità del suo funzionamento.
f) decide sui gravami avverso la validità delle assemblee o delle relative delibere.
Il procedimento è instaurato:
f1) su ricorso del Presidente federale o dal Presidente della Corte federale d'ufficio, entro il quinto giorno successivo a quello in cui sono stati depositati i verbali. Copia del ricorso deve essere contestualmente rimessa al Presidente dell'organo che ha convocato l'assemblea;
f2) su reclamo, soggetto al versamento della tassa di cui all'art. 29, comma 8, di delegati presenti all'assemblea, purché gli stessi abbiano avanzato specifica riserva scritta, succintamente motivata, prima della chiusura dei lavori. Il reclamo deve essere inoltrato entro il quinto giorno successivo a quello in cui l'assemblea è stata dichiarata chiusa. Copia del reclamo deve essere contestualmente rimessa al Presidente dell'organo che ha convocato l'assemblea ed al Presidente federale.
f3) su reclamo, soggetto al versamento della tassa di cui all'art. 29, comma 8, di delegati che dimostrino di non aver potuto partecipare all'assemblea per non essere stati regolarmente convocati.
Il reclamo deve essere inoltrato entro il quinto giorno successivo a quello in cui sono state ufficialmente rese note le deliberazioni dell'assemblea. Copia del reclamo deve essere contestualmente rimessa al Presidente dell'organo che ha convocato l'assemblea ed al Presidente federale.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1 la Corte federale provvede in camera di consiglio. Le parti possono essere ascoltate, farsi assistere da persona di loro fiducia, nonché consultare gli atti del procedimento ed estrarne copia.
3. La Corte federale può essere investita da ogni tesserato o affiliato alla F.I.G.C. in ordine a questioni attinenti alla tutela dei diritti fondamentali, personali o associativi, che non trovino altri strumenti di garanzia nell'Ordinamento federale.
4. Tutti i ricorsi instaurati su richiesta degli organi federali o di ufficio non sono soggetti a tassa.

TITOLO IV.
ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 23
Organi di giustizia sportiva

1. Tutti gli Organi di giustizia sportiva agiscono in piena indipendenza, autonomia e terzietà.
2. La competenza per la nomina delle persone preposte agli Organi di giustizia sportiva spetta, in base allo Statuto, alla F.I.G.C., che assicura altresì i supporti tecnici e materiali per il funzionamento degli Organi medesimi.
3. I Giudici sportivi o i membri di Organi di giustizia sportiva che non esercitano le funzioni loro assegnate, senza giustificato motivo, per più di tre sedute decadono dall'incarico con le stesse modalità previste per la nomina.
4. Gli Organi ordinari di giustizia sportiva sono i seguenti:
a) I Giudici sportivi, con competenza rispettivamente per i campionati e le altre competizioni organizzate nell'ambito:
- della Lega Nazionale Professionisti;
- della Lega Professionisti Serie C;
- del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale nonché delle manifestazioni nazionali e internazionali della L.N.D.;
- della Divisione Calcio a Cinque;
- della Divisione Calcio Femminile;
- di ciascun Comitato Regionale, Provinciale e Locale;

b) le Commissioni disciplinari, con competenza rispettivamente per i campionati e le altre competizioni organizzate nell'ambito:
- della Lega Nazionale Professionisti;
- della Lega Professionisti Serie C;
- della Lega Nazionale Dilettanti, limitatamente alle manifestazioni nazionali ed internazionali;
- del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale;
- della Divisione Calcio a Cinque e della Divisione Calcio Femminile;
- di ciascun Comitato Regionale.
- Le Commissioni disciplinari fungono da Organi di seconda istanza sui gravami avverso le decisioni dei Giudici sportivi presso i Comitati Regionali, Provinciali e Locali.

c) la Commissione d'Appello Federale;
d) l'Ufficio indagini;
e) la Procura federale.

5. Per le competizioni organizzate nell'ambito del Settore per l'attività giovanile e scolastica si applicano le disposizioni contenute nel Titolo VIII del presente Codice.

Art. 24
Giudici sportivi

1. I Giudici sportivi sono nominati per due stagioni sportive dal Presidente federale, di intesa con i Vice presidenti eletti, sentito il Consiglio federale.
2. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. 31.
3. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.
4. Per il Settore per l'attività giovanile e scolastica i Giudici sportivi di 2° grado istituiti presso i Comitati regionali di tale Settore giudicano in seconda istanza.
5. Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è instaurato:
   a) d'ufficio, e si svolge sulla base dei documenti ufficiali;
   b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara.
6. Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure del terreno di giuoco, ecc.).
7. Il procedimento di cui al comma 6 è instaurato:
   a) d'ufficio, e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
   b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all'arbitro dalla società prima dell'inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l'arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara.
8. Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell'art. 12, comma 5, salvo quanto previsto dall'art. 42, comma 3.
9. I procedimento di cui al comma 8 è instaurato:
   a) d'ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;
   b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere presentato entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara.
10. Il Giudice sportivo giudica con l'assistenza di un rappresentante dell'Associazione Italiana Arbitri in materia tecnico-agonistica e, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Giudice sportivo sostituto, che è nominato, per due stagioni sportive, con lo stesso procedimento con il quale viene nominato il titolare. Al Giudice sportivo sostituto può essere delegata, dal Giudice sportivo titolare, la competenza su particolari campionati, nell'ambito della rispettiva Lega, Comitato o Divisione.

Art. 25
Commissioni disciplinari

1. Le Commissioni disciplinari sono nominate per due stagioni sportive dal Presidente federale, di intesa con i Vice presidenti eletti, sentito il Consiglio federale.
2. La Commissione disciplinare giudica in seconda istanza sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi, salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 1.
3. Le Commissioni disciplinari che giudicano in secondo grado per i campionati e le competizioni organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono costituite presso le rispettive articolazioni organizzative.
4. Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza sui fatti denunciati da Organi federali. Gli Organi federali, compresi gli Organi di cui alla parte III del presente Codice, deferiscono alle Commissioni disciplinari le società, i dirigenti, i soci di associazione, i tesserati e chiunque risulti responsabile di infrazioni alle norme regolamentari. Analogo obbligo vige per gli Organi direttivi delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni.
5. Il deferimento per la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara deve essere effettuato entro il settimo giorno dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il deferimento deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara.
6. Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza nei casi di illecito sportivo e di violazioni in materia gestionale ed economica, nonché sulle violazioni dell'art. 27 dello Statuto, dell'art. 1 del presente Codice e su ogni altra violazione per la quale è previsto deferimento della Procura federale.
7. Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti. Il procedimento instaurato su reclamo del tesserato deve essere proposto entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta al tesserato la comunicazione del provvedimento. Il reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa.
8. Le Commissioni disciplinari giudicano con la partecipazione del Presidente e di due componenti.
9. Alle riunioni delle Commissioni disciplinari partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico agonistica, un rappresentante dell'A.I.A. designato dalla stessa.

Art. 26
Commissione d'Appello Federale

1. La Commissione d'Appello Federale (C.A.F.) è competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari, nonché della Commissione tesseramenti e della Commissione vertenze economiche nei casi indicati nella parte III del presente Codice.
2. La C.A.F., nominata dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale, per la durata di un quadriennio, è composta da due Presidenti di sezione, uno dei quali è designato quale Primo Presidente, e da almeno quattordici componenti. Con le stesse modalità possono essere nominati due Vice-presidenti.
3. La C.A.F. è articolata in due sezioni, con competenza prevalente, rispettivamente, per le competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e per quelle organizzate dalle Leghe professionistiche, le quali si riuniscono nella sede o nelle sedi designate all'inizio di ogni stagione sportiva dal Consiglio federale, su proposta del Primo Presidente della C.A.F.. La C.A.F. può articolarsi in ulteriori sezioni o sottosezioni, i cui Presidenti sono nominati al proprio interno dalla stessa C.A.F..
4. La C.A.F. giudica con la presenza del Presidente o del Vice-presidente e di quattro componenti.
5. Alle riunioni della C.A.F. partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico-agonistica, un rappresentante dell'A.I.A. designato dalla stessa.
6. Il Primo Presidente può disporre che la C.A.F. si pronunci a Sezioni Unite, nella sede indicata dallo stesso Presidente, sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni, ovvero su quelli che presentano una rilevante questione di principio, nonché in merito ai giudizi disciplinari a carico dei dirigenti federali. In tal caso la C.A.F. giudica con la presenza di un Presidente e di almeno sei componenti.

Art. 27
Ufficio indagini

1. L'Ufficio indagini ha il compito di svolgere d'ufficio, su denuncia o su richiesta, indagini nelle materie di cui agli artt. 1, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 del presente Codice, fatte salve le indagini riguardanti i casi di tesseramento ne ll'ambito regionale, che sono demandate ai competenti Comitati regionali, i cui organi possono, in casi particolari, richiedere l'intervento dell'Ufficio.
2. L'Ufficio indagini svolge, altresì, ogni altra indagine richiestagli espressamente dagli Organi federali.
3. L'Ufficio indagini si compone di un Capo Ufficio, di Vice-Capi Ufficio fino al numero di sei e di collaboratori, nominati per due stagioni sportive dal Presidente federale, di intesa con i Vicepresidenti eletti e sentito il Consiglio Federale.

4. L'Ufficio indagini può avvalersi della collaborazione delle Leghe, dei Settori, delle Divisioni e dei Comitati, che sono tenuti ad accordarla.
5. L'Ufficio indagini promuove, nell'ambito della sua competenza, tutti gli accertamenti che reputa necessari.
6. Il Capo dell'Ufficio indagini, a conclusione dell'istruttoria, rimette gli atti agli organi competenti.
7. Il Capo dell'Ufficio indagini d'ufficio, su denuncia o su richiesta, può riaprire con provvedimento motivato, in presenza di nuovi elementi di prova, l'inchiesta su fatti relativamente ai quali sia già intervenuto provvedimento di archiviazione da parte del Procuratore federale, fermi restando i termini di cui all'articolo 18 del presente Codice.
8. Le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell'inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale.

Art. 28
Procura federale

1. Il Procuratore federale è nominato per due stagioni sportive dal Presidente federale, di intesa con i Vice-presidenti eletti e sentito il Consiglio federale.
2. Il Procuratore federale esercita le funzioni requirenti davanti agli Organi di giustizia sportiva. Unitamente al Procuratore federale vengono nominati fino a sei Vice-Procuratori federali, che coadiuvano il Procuratore federale e su delega dello stesso possono svolgerne le relative funzioni.
3. La Procura federale deferisce al giudizio della competente Commissione disciplinare le società, i dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati incolpati di illecito sportivo e di violazioni in materia gestionale ed economica, o per avere tenuto una condotta comunque non aderente ai principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all'art. 1, o per avere reso le dichiarazioni lesive, di cui all'art. 3, fatte salve le specifiche competenze relativamente alle altre istanze di giustizia.
4. La Procura federale, ricevuti gli atti di un procedimento dall'Ufficio indagini, può:
   a) adottare un provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti;
   b) disporre il deferimento alla competente Commissione disciplinare o al Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, con trasmissione di tutti gli atti dell'istruttoria e con la formulazione di specifici addebiti. Dell'avvenuto deferimento deve essere data immediata notizia al Presidente federale, nonché, in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione ed al Settore di appartenenza;
   c) richiedere all'Ufficio indagini il compimento di ulteriori atti istruttori.
5. La Procura federale è tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati.
6. La Commissione Disciplinare della Lega, del Comitato o della Divisione di appartenenza dell'incolpato al momento della violazione, o il Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono competenti a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale.
7. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all'art. 37, comma 1, del presente Codice. Nel caso di più incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti le Commissioni disciplinari del luogo ove la violazione risulta commessa, o il Giudice sportivo di 2° Grado per il Settore per l'attività giovanile e scolastica.

TITOLO V.
NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 29
Reclami di parte e ricorsi di Organi federali

1. Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso.
2. Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato.
3. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica.
4. Sono legittimati a proporre ricorso d'ufficio:
   a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
   b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti.
5. Tutti i reclami e i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall'art. 34. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte.

6. I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
7. La controparte ha diritto, ad eccezione dei casi in cui il reclamo sia stato proposto al Giudice sportivo nelle materie di cui all'art. 24, commi 3, 6 e 8, di inviare proprie controdeduzioni trasmettendone contestualmente copia al reclamante.
8. I reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa. Nel caso di mancato invio della tassa, l'Organo di giustizia sportiva cui è stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il versamento e, nel caso in cui la reclamante sia una società, anche mediante addebito sul relativo conto.
9. La inosservanza delle formalità di cui ai commi 5, 6 e 8 costituisce motivo di inammissibilità del reclamo. Le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza.
10. I reclami per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell'ambito dei termini di prescrizione di cui all'art. 18.
11. Il Presidente federale ha facoltà di stabilire modalità procedurali particolari e abbreviazione dei termini previsti dal presente Codice, dandone preventiva comunicazione agli Organi di giustizia sportiva ed alle parti, nei casi particolari in cui esigenze sportive ed organizzative delle competizioni impongono una più sollecita conclusione dei procedimenti.
12. Le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito. La rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali ed operanti nell'ambito federale.
13. Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite; sono incamerate in ogni altro caso.
14. L'Organo decidente può liquidare le spese del procedimento e gli accessori, ponendoli a carico della parte soccombente.

Art. 30
Svolgimento dei procedimenti

1. Le decisioni degli Organi collegiali di giustizia sportiva devono essere prese a maggioranza. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-presidente, ovvero, in mancanza, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
2. Le decisioni degli Organi di giustizia sportiva devono essere motivate. Esse sono depositate entro quindici giorni dalla loro adozione e pubblicate, nella loro integrità, a mezzo di comunicato ufficiale.
3. Fermo restando quanto previsto dall' art. 31, agli Organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento. Essi possono, altresì, incaricare l'Ufficio indagini di effettuare specifici accertamenti.
4. Gli Organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate.
5. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, ad eccezione di quelli presso il Giudice sportivo.
6. In tutti i casi in cui sono presenti le parti, esse possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Non è ammessa la presenza di più di un assistente per ogni parte, salvo diversa autorizzazione dell'Organo di giustizia sportiva, in casi di particolare complessità e per giustificati motivi.
7. Le persone che ricoprono cariche od incarichi federali e gli arbitri in attività non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.
8. Nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi di giustizia sportiva gli assistenti delle parti devono essere muniti di delega.
9. Nell'aula in cui si svolgono i procedimenti dinanzi agli Organi di giustizia sportiva possono essere presenti soltanto le parti e coloro che le assistono. Nei procedimenti riguardanti la materia dell'illecito sportivo e le violazioni in materia gestionale ed economica la stampa ed il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento dei procedimenti in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano atti coperti da segreto istruttorio penale.

Art. 31
Mezzi di prova e formalità procedurali

A) **Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare** .

a1) I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

a2) Gli Organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.
a3) Limitatamente ai fatti di condotta violenta avvenuti a giuoco fermo o estranei all'azione di giuoco, sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara, il Giudice sportivo può adottare provvedimenti sanzionatori a seguito di riservata segnalazione da parte della Procura federale, **ovvero** del Commissario di campo, se designato per le gare **della Lega Professionisti Serie C e** della Lega Nazionale Dilettanti, che deve pervenire entro le ore **18.00** del giorno successivo a quello della gara. In tal caso il Giudice sportivo può ai fini della prova, avvalersi anche di immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale.
a4) Avverso le sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta, le parti possono produrre immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale, tali da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l'infrazione. In tale caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova della simulazione eventualmente commessa da altri tesserati.
a5) La disciplina di cui ai commi a2) e a3) si applica anche ai tesserati all'interno del recinto del giuoco.

B) **Procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori**.
b1) I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi, nonché delle relazioni del rappresentante dell'Ufficio indagini e dei Commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 22.00 del giorno successivo alla gara.
b2) In caso di condotta violenta di straordinaria gravità, non rilevata dagli ufficiali di gara o dai soggetti di cui al comma b1), gli Organi di giustizia sportiva possono utilizzare, ai fini della decisione, immagini televisive, secondo quanto previsto dal comma a3).

C) **Procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo di giuoco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara**.
c1) I procedimenti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da Organi della F.I.G.C., dalle Leghe, Divisioni e Comitati.
c2) Quando il procedimento sia stato attivato d'iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti.

D) **Procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte di Organi federali.**
d1) I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nella denuncia o nel deferimento, e nelle deduzioni difensive. **Le decisioni degli Organi della giustizia sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicate alle parti, presso le società, a cura delle competenti Segreterie di Lega, di Divisione o di Comitato.**

E) **Procedimenti conseguenti a sanzioni non economiche, proposte o irrogate dalla società nei confronti dei tesserati**.
e1) I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nell'istanza della parte, nelle controdeduzioni, nonché sulla scorta degli elementi ricavati dagli ulteriori mezzi

Art. 32
Procedimenti di seconda istanza

1. Avverso le decisioni di prima istanza dei Giudici sportivi, relative alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, le società ed i loro tesserati possono presentare reclamo alle Commissioni disciplinari aventi competenza per i rispettivi campionati. Per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, la competenza è dei Giudici sportivi di 2° grado istituiti presso i Comitati regionali di tale Settore.
2. Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo che si intende impugnare.
3. L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.
4. L'Organo di seconda istanza, se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l'Organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione, riforma la decisione impugnata e decide nel merito.
5. L'Organo di seconda istanza, se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'Organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia per l'esame del merito all'Organo stesso.

6. Nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti e di prendere visione o estrarre, a proprie spese, copia dei documenti ufficiali, ivi compresi i supplementi di rapporto eventualmente richiesti dagli Organi di giustizia sportiva ai fini istruttori. Per avvalersi del diritto di essere sentito il ricorrente deve fare richiesta di audizione all'atto dell'invio dei motivi del reclamo, la controparte entro tre giorni dal ricevimento dei motivi.Per prendere visione od estrarre copia dei documenti ufficiali, la parte deve formulare espressa richiesta al momento del gravame, versando comunque contestualmente la tassa.
7. Con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti al Giudice di primo grado.
8. Per i procedimenti che si svolgono innanzi alle Commissioni disciplinari presso la Lega Nazionale Professionisti, la Lega Professionisti Serie C e la Lega Nazionale Dilettanti, esclusi quelli relativi ai tornei minori e ai campionati regionali organizzati dalle Leghe stesse, può essere richiesto il procedimento d'urgenza. In tal caso, il reclamo deve essere proposto alla competente Commissione disciplinare entro le ore 12.00 del giorno seguente a quello in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla decisione; contestualmente deve essere avvisata la eventuale controparte, la quale può formulare le proprie osservazioni. I motivi scritti del reclamo devono essere depositati presso la Commissione disciplinare prima del dibattimento. Le parti, ove lo richiedano alla Commissione disciplinare, possono prendere visione dei documenti ufficiali immediatamente dopo che il reclamo sia pervenuto alla Commissione medesima; esse possono altresì essere ascoltate dalla Commissione purché ne facciano richiesta prima della trattazione.
9. Il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso di squalifica per una gara, o sanzioni minori, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l'uso di immagini televisive come fonte di prova.

Art. 33
Procedimenti innanzi alla Commissione d'Appello Federale

1. Le decisioni delle Commissioni disciplinari possono essere impugnate con ricorso alla C.A.F.:
   a) per motivi attinenti alla competenza, salvo i conflitti di competenza rimessi alla Corte federale ai sensi dell'art. 32 dello Statuto;
   b) per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di giustizia sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottati dal Consiglio federale;
   c) per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio;
   d) per questioni attinenti al merito della controversia quando la C.A.F. viene adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate;
   e) dal Presidente federale.
2. Il procedimento è instaurato:
   a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In caso di decisione per la quale è prescritto l'obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l'appellante deve inviare all'organo competente la tassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell'appellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l'appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi.
   b) **su ricorso della Procura federale**, avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti. Il ricorso deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati alla lettera a). La tassa non è dovuta.
   c) **su ricorso del Presidente federale**, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dai Giudici sportivi o dalle Commissioni disciplinari quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime. Il Presidente federale può proporre ricorso alla C.A.F. entro sessanta giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la motivazione. La tassa non è dovuta.
3. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta. Tale richiesta deve essere avanzata dall'istante nel reclamo; dalle controparti entro tre giorni dalla ricezione della copia del reclamo o, nel caso abbiano richiesto copia dei documenti ufficiali, nelle controdeduzioni, da inviare entro il terzo giorno successivo a quello di ricezione delle copie.
4. La C.A.F. ha cognizione del procedimento di prima o seconda istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte.

5. La C.A.F., se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima o seconda istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con divieto di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima o seconda istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l'Organo di prima o seconda istanza non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione riforma la pronunzia impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di prima o di seconda istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito.
6. Con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze.
7. La C.A.F., se rileva che la decisione impugnata concerna materia sottratta agli Organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l'eventuale inoltro all'Organo federale competente.

Art. 34
Termini dei procedimenti e modalità di trasmissione degli atti

1. La dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo deve essere inviata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
2. Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell'Organo che si intende impugnare.
3. La controparte deve inviare le proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla data del ricevimento dei motivi di reclamo.
4. La parte non può essere rimessa in termini dal reclamo o dal ricorso ritualmente proposto da altre parti.
5. I termini sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale. Si computa invece il giorno finale. Il termine che scade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
6. Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori.
7. Tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere trasmessi a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo di telefax o di posta elettronica, alle condizioni indicate nella prima parte del presente comma. Ove sia prescritto, ai sensi del Codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica, con le medesime garanzie di ricezione di cui alla prima parte del presente comma.

Art. 35
Revocazione

1. Tutte le decisioni adottate dagli Organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione dinanzi alla C.A.F., entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
   a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
   b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
   c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
   d) se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia.
   e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. Ai procedimenti di revocazione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza.
3. L'organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
4. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.

TITOLO VI
PROCEDIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO
E PER VIOLAZIONI IN MATERIA GESTIONALE ED ECONOMICA

Art. 36
Istruzione

1. L'Ufficio indagini, per le istruttorie relative a fatti di illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica, si avvale di tutti i mezzi di accertamento legale che ritiene opportuni.
2. Le indagini devono concludersi prima dell'inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale.
3. Al termine degli accertamenti l'Ufficio indagini trasmette, con motivata relazione, gli atti alla Procura federale, che adotta i provvedimenti di cui all'art. 28, comma 4, comunicando le conclusioni agli interessati.

Art. 37
Giudizio

1. Il giudizio per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica è di competenza delle Commissioni disciplinari in prima istanza e della C.A.F. in seconda ed ultima istanza. Nel caso di più incolpati, appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è determinata dal luogo ove è stato commesso l'illecito. La competenza della Commissione disciplinare della Lega superiore prevale su quella della Lega inferiore; per le Divisioni e per i
   Comitati regionali, nei casi dubbi, la competenza è determinata dal Presidente federale, salvo il potere di risoluzione dei conflitti da parte della Corte federale.
2. Pervenuti gli atti alla Commissione disciplinare, il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di contestazione degli addebiti, da eseguire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzo equipollente ai sensi dell' art. 34, comma 7, dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quant'altro ritengano utile ai fini della difesa.
3. Il termine per comparire dinanzi all'Organo di giustizia sportiva non può essere inferiore a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell' avviso di convocazione.
4. Le notificazioni, quando richieste, vanno fatte agli Organi federali ed ai dirigenti presso la sede sociale, agli altri soggetti nel domicilio risultante dagli atti sociali o, in mancanza, nel domicilio reale od eletto.
5. Le istanze di ammissione di testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi, nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza. Il Presidente ha facoltà di ridurre le liste testimoniali.
6. Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra la Procura federale e le parti, che possono stare in giudizio con il ministero e l'assistenza di un difensore. Al termine del dibattimento il rappresentante della Procura federale formula le proprie richieste. La difesa ed i soggetti deferiti hanno il diritto di intervenire per ultimi.
7. I terzi portatori di interessi indiretti di cui all'art. 29, comma 3, che non abbiano esercitato la facoltà di reclamo, possono, prima dell'apertura del dibattimento, rivolgere istanza alla Commissione disciplinare per essere ammessi a partecipare al dibattimento. La Commissione disciplinare decide sull'istanza subito dopo l'apertura del dibattimento stesso. La reiezione dell'istanza per carenza di interesse non pregiudica la proponibilità dell'appello e la partecipazione al giudizio di seconda istanza.
8. Del dibattimento va redatto succinto verbale.
9. La Commissione disciplinare è investita dei più ampi poteri di indagine in ordine alla assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti compiuti nella fase istruttoria, avvalendosi, se necessario, dell'Ufficio indagini.
10. Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi, o se risulta che il fatto è diverso, la Commissione disciplinare rimette senza indugio gli atti all'Ufficio indagini sospendendo, se necessario, il giudizio in corso.
11. Le decisioni vanno trasmesse, appena depositate, in copia integrale al Presidente federale e alla Procura federale.

Art. 38
Gravami

1. L'appello è proponibile dalle parti interessate, dalla Procura federale, dai terzi che abbiano un interesse, anche indiretto. Si applicano in quanto compatibili, le norme stabilite per il procedimento di prima istanza.
2. Legittimati a proporre istanza di revocazione, prevista nei casi di cui all'art. 35, sono unicamente le parti del giudizio, definito, in prima od in seconda istanza, con la decisione gravata.

TITOLO VII
DISCIPLINA ANTIDOPING

Art.39
Disciplina antidoping

1. La disciplina antidoping è regolata, in ogni sua parte, in base ad apposito regolamento cui si fa espresso richiamo.

TITOLO VIII.

LA DISCIPLINA SPORTIVA IN AMBITO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA

Art. 40
Gradi di giudizio

1. per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica sono previsti i seguenti due gradi di giudizio:
   1° grado: Giudice sportivo presso i Comitati Regionali, Provinciali e Locali, il quale adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, sulle risultanze dei documenti ufficiali (rapporto degli ufficiali di gara e dell'eventuale Commissario di campo; supplemento di rapporto; nei casi previsti, motivi di reclamo avanzato nei termini fissati in via generale dal presente Codice);
   2° grado: Commissione disciplinare, nonché Giudici sportivi di 2° grado presso i Comitati regionali del Settore per l'attività giovanile e scolastica, che giudicano avverso le decisioni di primo grado del Giudice sportivo. In sede di opposizione i reclamanti hanno diritto di essere sentiti e, fermo restando il termine stabilito dall'art. 42, comma 4, di prendere visione dei documenti ufficiali estraendone copia a loro spese, ove lo richiedano espressamente. Per essere sentiti i ricorrenti devono farne richiesta nell'atto di impugnazione; la controparte, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto di impugnazione.
2. La Commissione disciplinare del Comitato Regionale Trentino-Alto Adige è articolata su due Sezioni, a ciascuna delle quali è preposto un Vice presidente .
3. La Commissione disciplinare di cui al comma 2 ha competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato Regionale.
4. Le Sezioni di cui al comma 2 hanno competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate da ciascun Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano.
5. Le violazioni al presente Codice considerate illeciti sportivi e, come tali, conseguenti a deferimenti della Procura federale, sono giudicate:
   in 1° grado dalla Commissione disciplinare, che giudica secondo le norme e le procedure previste dal presente Codice;
   in 2° grado dalla Commissione d'Appello Federale, che giudica in ultima e definitiva istanza.
6. Le infrazioni che comportano un deferimento da parte degli Organi federali di cui all'art. 25, commi 4 e 5, del presente Codice, sono giudicate dalla Commissione disciplinare o dal Giudice sportivo di 2° grado del Settore per l'attività giovanile e scolastica, salvo il ricorso alla C.A.F..
7. **Abrogato**
8. Non è ammesso reclamo alla C.A.F. avverso le decisioni di carattere tecnico-disciplinare in ordine alla regolarità e allo svolgimento delle gare per l'attività ricreativa ed amatoriale di cui all'art. 33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
9. I Presidenti dei Comitati Regionali possono richiamare gli atti dei procedimenti di primo grado svolti innanzi ai Giudici sportivi dei Comitati Provinciali o Locali quando ritengono che i provvedimenti adottati siano incongrui, illegittimi o comunque irregolari. I Presidenti possono accertare la nullità dei procedimenti di primo grado e di conseguenza investirne, con l'osservanza delle norme di procedura previste dal presente Codice, la Commissione Disciplinare o il Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività giovanile e scolastica per un nuovo giudizio di primo grado, avverso il quale le parti possono ricorrere in seconda ed ultima istanza alla C.A.F.. Tale facoltà si esercita entro il trentesimo giorno dalla data in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale con il quale è stato reso noto il provvedimento impugnato. La tassa non è dovuta.

Art. 41
Sanzioni

1. Il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali **dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica della** squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento.
2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice sportivo.
3. Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari:
   a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;
   b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese;
   c) squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara;
   d) provvedimenti pecuniari non superiori a:
   - **€ 50,00** per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, **juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati** del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
   - **€ 150,00** per le società partecipanti **ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.**

Art. 42
Norme procedurali

1. I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 24, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all'art. 34, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell'art. 34, comma 7. L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.
2. I risultati ufficiali delle gare sono quelli conseguiti sul campo e, come tali, indicati dall'arbitro nel suo referto, salvo il caso che gli stessi siano modificati:
   a) da parte del Giudice sportivo, d'ufficio o su impugnativa di chi vi sia legittimato;
   b) dalla Commissione disciplinare o dal Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, su impugnativa da parte di chi vi sia legittimato;
   c) dalla Commissione disciplinare a seguito di deferimento degli Organi federali;
   d) dalla Commissione d'Appello Federale.
3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione disciplinare od al Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, nel termine di **sette** giorni dallo svolgimento della gara stessa. **Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara**.
4. Il deferimento, da parte degli Organi direttivi delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni avverso la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara, deve essere effettuato entro il **settimo** giorno dallo svolgimento della gara stessa. **Nelle gare di play-off e play-out il deferimento con le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara.**
5. I ricorsi di 2° grado devono essere proposti alla Commissione disciplinare od al Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.
6. Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell'art. 34, comma 7. L'attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di prescrizione di cui all'art. 18 del Codice.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni generali di cui al Titolo V.

TITOLO IX.
COMMISSIONE TESSERAMENTI

Art. 43
Composizione e competenza

1. La Commissione tesseramenti è composta dal Presidente, tre Vice-presidenti e quattro o più componenti, nominati dal Presidente federale per due stagioni sportive.
2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, di un Vice-presidente e di quattro componenti.
3. La Commissione ha competenza a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie inerenti ai tesseramenti, ai trasferimenti ed agli svincoli dei calciatori.
4. Il procedimento è instaurato:
   a) su reclamo di chi è parte interessata riguardo al tesseramento, trasferimento o svincolo;
   b) su iniziativa degli Organi di giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo.
   c) su iniziativa delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l'attività giovanile scolastica, che possono richiedere i relativi giudizi.

Art. 44
Procedura e gravami

1. I procedimenti innanzi alla Commissione tesseramenti si svolgono sulla base degli atti ufficiali e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 29 in quanto applicabili. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale e acquisite dalla Commissione ovvero, se del caso, da uno o più componenti di volta in volta designati dal Presidente o da chi ne fa le veci.
2. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello di ricezione del reclamo, spedendone copia anche alla reclamante con le modalità di cui all'art. 34.
3. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia ed hanno diritto di essere sentite, ove ne facciano esplicita richiesta, la parte procedente nel reclamo, la controparte nelle controdeduzioni.
4. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi irregolarità commesse in violazione di qualsiasi disposizione federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, deferisce alla competente Commissione disciplinare o al Giudice sportivo di 2° grado del Settore per l'attività giovanile e scolastica, le società od i tesserati che risultino responsabili di infrazioni disciplinari.
5. Le decisioni della Commissione sono comunicate, nel loro integrale contenuto, direttamente alle parti a cura della segreteria della Commissione.
6. Le decisioni della Commissione sono immediatamente esecutive solo agli effetti del tesseramento. Avverso tali decisioni è ammesso il ricorso alla C.A.F. nel rispetto delle prescrizioni di cui **agli artt. 29, 33 e 34** in quanto applicabili. I termini per la impugnazione decorrono dalla data in cui la parte ha ricevuto la comunicazione di cui al comma 5.

TITOLO X.
COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE

Art.45
Composizione e competenza

1. La Commissione vertenze economiche tra le società è composta dal Presidente, un Vicepresidente e un numero di componenti non inferiore a quattro, né superiore a otto, nominati dal Presidente federale per due stagioni sportive.
2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice-presidente e di due componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice-presidente.
3. La Commissione ha competenza a giudicare, in prima istanza:
   a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 11;
   b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle N.O.I.F..
   c) **sulle controversie concernenti il premio alla carriera di cui all'art. 99 bis delle N.O.I.F**.
4. La Commissione ha altresì competenza a giudicare, in seconda e ultima istanza:
   a) in merito alle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle N.O.I.F.;
   b) in merito alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, di cui all'art. 94 ter delle N.O.I.F.

Art. 46
Procedura e gravami

1. La Commissione vertenze economiche tra le società giudica secondo le norme federali vigenti.
2. Il procedimento in prima istanza è instaurato su reclamo della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 29 in quanto applicabili.
3. Il reclamo concernente le controversie di cui all'art. 45, comma 3, lettera b), deve essere proposto, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del lavoro, ed in tal caso si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore.
4. Il procedimento in seconda istanza è instaurato su ricorso che deve essere proposto, con le modalità di cui all'art. 34, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata, e deve essere altresì notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza.
5. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. Per la liberatoria del premio di preparazione si osservano le disposizioni dell'art. 96 delle N.O.I.F. .
6. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il reclamo spedendone copia anche alla reclamante o alla ricorrente con le modalità di cui all'art. 34.
7. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta, la parte procedente nel reclamo o nel ricorso, la controparte nelle controdeduzioni.
8. Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, deferisce alla competente Commissione disciplinare o al Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, le società ed i tesserati che risultino responsabili di infrazioni disciplinari.
9. Le decisioni della Commissione sono comunicate direttamente alle parti a cura della segreteria della Commissione stessa e divengono esecutive, ove pronunciate in prima istanza, soltanto dopo la decisione in ultima istanza o dopo che siano decorsi i termini utili per l'impugnazione. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso alla C.A.F. nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 33 in quanto applicabili. I termini per l'impugnazione decorrono dalla data in cui la parte ha ricevuto la comunicazione di cui sopra.

NORMA FINALE

Art. 47
Altre istanze di giustizia

1. Oltre a quanto previsto dal presente Codice, nell'ambito della F.I.G.C. operano i seguenti altri Organi di giustizia in materia disciplinare:
   a) il Presidente federale per le infrazioni di cui all'art. 36, commi 4 e 5, delle N.O.I.F.;
   b) gli Organi disciplinari dell'Associazione Italiana Arbitri per le infrazioni commesse dagli appartenenti all'associazione stessa, secondo le norme del relativo Regolamento;
   c) il Comitato esecutivo del Settore tecnico per le infrazioni commesse dai tecnici, secondo le norme del relativo Regolamento.
2. Qualora un tesserato sottoposto alle procedure di cui al comma 1 ricopra anche la qualifica di dirigente federale, si applica, in materia di incompatibilità, l'art. 22, comma 1, lettera b), del presente Codice.
3. Qualora nel corso di procedimenti disciplinari emergano elementi di responsabilità a carico di tesserati sottoposti a giudizio degli organi di cui al comma 1, gli Organi di giustizia sportiva, compresi l'Ufficio indagini e la Procura federale, trasmettono copia degli atti ai competenti organi di cui al comma 1, procedendo eventualmente nel giudizio a carico degli altri incolpati, che possono comunque essere ascoltati in qualità di testimoni.
4. La F.I.G.C. riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi arbitrali, costituiti sulla base degli accordi collettivi con le Associazioni rappresentative degli sportivi professionisti, per la risoluzione delle controversie fra sportivi professionisti e società di appartenenza e può altresì emanare ogni idoneo provvedimento per garantire esecutività alle stesse anche in caso di retrocessione e di conseguente iscrizione ai campionati della Lega Nazionale Dilettanti delle società interessate.
5. Ai Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie tra società e tesserati non soggetti ad accordi collettivi, che in tal caso scelgono l'Arbitro di parte negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalle associazioni di categoria abilitate.

6. Agli stessi Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare

---------- ✧✧✧ ----------

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/A

Il Consiglio Federale

- Visto il C.U. n. 110/A del 18 dicembre 2002 con il quale è stato recepito e pubblicato l'elenco delle sostanze vietate e dei metodi proibiti in materia doping emanato dal CIO, d'intesa con l'Agenzia Mondiale Antidoping;
- Preso atto che, con comunicazione del 30.07.2003, il CONI ha chiesto di apportare alcune modifiche a detto elenco ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Antidoping della F.I.G.C, con nota del 30.07.2003;
- Visto l'art. 24, comma 2 dello Statuto Federale

delibera

l'elenco delle sostanze vietate e dei metodi proibiti in materia di doping già pubblicato sul C.U. n. 110/A è sostituito dall'elenco allegato, che viene integralmente recepito dalla F.I.G.C.

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

CODICE ANTIDOPING DEL MOVIMENTO OLIMPICO
Appendice A
Lista delle classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti 2003

1° GENNAIO 2003

I. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE

A. STIMOLANTI

a

Le sostanze vietate della classe (A.a) includono i seguenti esempi con entrambi i loro isomeri L e D:
amifenazolo, amfetamina, bromantan, caffeina*, carfedon, cocaina, efedrina**, fencamfamina, mesocarb, pentetrazolo, pipradolo, …..e sostanze affini

* Per quanto attiene alla caffeina, un campione viene definito positivo se la concentrazione nell'urina risulta superiore ai 12 microgrammi per millilitro.

** Per quanto riguarda l'efedrina e la metilefedrina, un campione viene definito positivo se la concentrazione nell'urina risulta superiore a 10 microgrammi per millilitro. Per la catina, un campione viene definito positivo se la concentrazione nell'urina risulta superiore a 5 microgrammi per millilitro. Per quanto riguarda fenilpropanolamina e pseudoefedrina, un campione viene definito positivo se la concentrazione nell'urina risulta superiore a 25 microgrammi per millilitro.

NOTA: Tutti i preparati a base di imidazolo sono consentiti per uso topico. I vasocostrittori possono essere somministrati assieme ad anestetici locali. I preparati per uso topico (ad es. per via nasale, oftalmologica e rettale) contenenti adrenalina sono consentiti. Bupropione, sinefrina e fenilefrina sono consentiti.

b

Le sostanze vietate della classe (A.b) includono i seguenti esempi con entrambi i loro isomeri L e D:
formoterolo***, salbutamolo***, salmeterolo*** e terbutalina*** .....e sostanze affini.

*** Consentiti soltanto se somministrati per inalazione allo scopo di prevenire e/o curare l'asma e l'asma indotta da esercizio. Il Medico di squadra o uno specialista in malattie respiratorie dovrà notificare per iscritto, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., che l'atleta è affetto da asma e/o da asma indotta da esercizio, corredando tale comunicazione con la documentazione atta a dimostrare la patologia. Durante i Giochi Olimpici, un comitato medico indipendente valuterà gli atleti che richiedano il nulla osta all'assunzione per via inalatoria di un beta-2 agonista consentito.

B. NARCOTICI

Le sostanze vietate della classe (B) includono i seguenti esempi:
buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), metadone, morfina, pentazocina, petidina,……..e sostanze affini

NOTA: E' consentito l'impiego di codeina, destrometorfano, destropropossifene, diidrocodeina, difenossilato, etilmorfina, folcodina, propossifene e tramadolo.

C. AGENTI ANABOLIZZANTI

Le sostanze vietate della classe (C) includono i seguenti esempi:

1. Steroidi anabolizzanti androgeni

a) clostebol, fluossimesterone, metandienone, metenolone, nandrolone, 19-norandrostenediolo, 19-norandrostenedione, ossandrolone, stanozololo …… e sostanze affini
b) androstenediolo, androstenedione, deidroepiandrosterone (DHEA), diidrotestosterone, testosterone* ……e sostanze affini

Le informazioni risultanti dall'esecuzione di profili metabolici e/o le misurazioni dei rapporti isotopici possono essere utilizzate per pervenire a conclusioni definitive.

La presenza di un rapporto Testosterone (T)/Epitestosterone (E) superiore a sei (6) a uno (1), nel campione di urina di un atleta costituisce una violazione, salvo nel caso in cui esista la prova che tale rapporto sia dovuto a condizione fisiologica o patologica, quali ad esempio la bassa escrezione di epitestosterone, la presenza di tumori producenti androgeni, deficit enzimatici. In tal caso la relativa documentazione medica deve essere inviata al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C..

Nel caso di un rapporto T/E superiore a sei (6), è obbligatorio che la Commissione Scientifica Antidoping del CONI conduca un'indagine, prima che il campione sia dichiarato positivo. A tale proposito verrà redatta una relazione scritta completa che comprenda un esame dei tests precedenti, di quelli successivi ed eventuali risultati di indagini endocrinologiche. Nel caso in cui non siano disponibili i risultati dei tests precedenti, l'atleta interessato verrà sottoposto ad un esame senza preavviso almeno una volta al mese per un periodo di tre mesi. I risultati di questi esami svolti saranno inclusi nella relazione. La mancanza di collaborazione negli accertamenti comporterà la dichiarazione di positività del campione.

2. Altri agenti anabolizzanti

clenbuterolo, salbutamolo*

* Per quanto riguarda il salbutamolo, la concentrazione nell'urina superiore a 1000 nanogrammi per millilitro di salbutamolo presente in forma diversa da quella di salbutamolo solfato costituisce una violazione doping.

D. DIURETICI

Le sostanze vietate della classe (D) includono i seguenti esempi:
acetazolamide, bumetanide, clortalidone, acido etacrinico, furosemide, idroclorotiazide, mannitolo*, mersalile, spironolattone, triamterene ……e sostanze affini

* Uso vietato per via endovenosa.

E. ORMONI PEPTIDICI, MIMETICI ED ANALOGHI

Le sostanze vietate della classe (E) includono i seguenti esempi compresi i relativi analoghi e mimetici:
1. Gonadotropina corionica (hCG) vietata esclusivamente per gli uomini;
2. Gonadotropine ipofisarie e di sintesi (LH) vietata esclusivamente per gli uomini;
3. Corticotropine (ACTH, tetracosactide)
4. Ormone della crescita (hGH)
5. Fattore di crescita insulino-simile (IGF-1); e tutti i rispettivi "fattori di rilascio" e loro analoghi
6. Eritropoietina (EPO)
7. Insulina*:

* uso consentito soltanto per il trattamento di atleti per i quali è stata certificata la patologia di diabete insulino-dipendente.
Il termine "insulino-dipendente" è qui usato per descrivere persone con diabete nei quali è richiesta una terapia a base di insulina, secondo il parere di un medico specialista qualificato. Questo sarà sempre il caso nel diabete di tipo 1 e qualche volta nel diabete mellito di tipo 2. La comunicazione scritta attestante la condizione di diabete insulino-dipendente deve essere rilasciata da un endocrinologo o da un medico di squadra. Tale comunicazione deve essere inviata nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., corredata della documentazione atta a dimostrare la patologia.

La presenza di una concentrazione anomala di un ormone endogeno appartenente alla classe (E) o dei suoi marcatori diagnostici nelle urine di un atleta costituisce un'infrazione, a meno che non venga provato che sia dovuto ad una condizione fisiologica o patologica.

F. AGENTI CON ATTIVITÀ ANTI-ESTROGENICA

Inibitori dell'aromatasi, clomifene, ciclofenil, tamoxifene sono proibiti solo per gli uomini.

G. AGENTI MASCHERANTI

Le sostanze vietate della classe (G) includono i seguenti esempi:

diuretici, epitestosterone*, probenecid, espansori di plasma (es. amido idrossietile)

Gli agenti mascheranti sono vietati. Essi sono prodotti che hanno la capacità di compromettere l'escrezione di sostanze vietate o di mascherare la loro presenza nelle urine o in altri campioni biologici utilizzati nei controlli antidoping.

* La presenza di una concentrazione urinaria di epitestosterone superiore a 200 nanogrammi/millilitro costituisce una violazione della normativa antidoping, salvo nel caso in cui esista la prova che ciò sia dovuto ad una condizione fisiologica. Il rapporto isotopico in spettrometria di massa (IRMS) potrà essere usato per giungere a conclusioni definitive. Se il risultato dell'IRMS è inconclusivo, la Commissione Scientifica Antidoping del CONI potrà effettuare ulteriori accertamenti, prima che il campione sia dichiarato positivo.

II. METODI VIETATI

I seguenti metodi sono proibiti:

A. AUMENTO DI TRASPORTO DI OSSIGENO

a. Doping ematico. Il doping ematico consiste nella somministrazione di sangue autologo, omologo o eterologo o prodotti contenenti globuli rossi di qualsiasi origine, al di fuori di un trattamento medico legittimo.
b. La somministrazione di prodotti che aumentano l'assorbimento, il trasporto o il rilascio di ossigeno ad esempio prodotti contenenti emoglobina sintetica, compresi, ma non limitati alle emoglobine bovine e cross-linked, prodotti di emoglobina microincapsulata, perfluorochimici, e RSR 13.

B. MANIPOLAZIONE FARMACOLOGICA, CHIMICA E FISICA

La manipolazione farmacologica, chimica e fisica consiste nell'uso di sostanze e metodi, inclusi gli agenti mascheranti (rif. I.G), che alterano, tentano di alterare o è verosimile che possano alterare l'integrità e la conformità dei campioni raccolti nei controlli antidoping. Queste manipolazioni includono, senza limitazione, la cateterizzazione, la sostituzione di urina e/o la manomissione, l'inibizione dell'escrezione renale e l'alterazione del dosaggio del testosterone e epitestosterone (rif. I.G.)

C. DOPING GENETICO

Il doping genetico o cellulare è definito come l'uso non terapeutico di geni, elementi genetici e/o cellule che hanno la capacità di migliorare la prestazione sportiva.

III. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE IN ALCUNI SPORT

A. ALCOOL

I CONTROLLI PER IL RILEVAMENTO DELL'ETANOLO NEI CAMPIONI DI URINA NON SARANNO EFFETTUATI.

B. CANNABINOIDI

Saranno condotte analisi per l'individuazione di cannabinoidi (ad es. Marijuana, Hashish). In occasione dei giochi Olimpici, saranno svolti controlli per il rilevamento di cannabinoidi. Una concentrazione urinaria di acido 11-nor-delta-9-tetraidrocannabinolo-9- carbossilico (carbossi-THC), superiore a 15 nanogrammi per millilitro, costituisce un caso di doping.

C. ANESTETICI LOCALI

L'uso di anestetici locali per via iniettiva è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) possono essere utilizzati bupivacaina, lidocaina, mepivacaina, procaina e sostanze affini ma non cocaina. Agenti vasocostrittori possono essere utilizzati insieme ad anestetici locali;
b) possono essere somministrate soltanto per iniezione locale od intra-articolare;
c) possono essere somministrati soltanto quando giustificati da un punto di vista medico.

Prima dell'inizio delle operazioni di prelievo, il medico di squadra deve consegnare, in triplice copia, all'Ispettore Medico la giustificazione medica dell'avvenuta somministrazione di anestetici locali nel rispetto delle condizioni sopra indicate, affinché tali copie vengano inserite nella pertinente busta dei Verbali di prelievo, ai sensi dell'art. 9 punto 12 lettere b), c) e d) del Regolamento della Attività Antidoping. In mancanza, gli accertamenti del caso saranno svolti dall'Ufficio di Procura Antidoping del CONI.

D. GLUCOCORTICOSTEROIDI

L'uso sistemico di glucocorticosteroidi è vietato quando questi vengono somministrati per via orale, rettale, endovenosa o intramuscolare.
In caso di necessità medica, sono consentite iniezioni locali ed intra-articolari di glucocorticosteroidi.
Prima dell'inizio delle operazioni di prelievo, il medico di squadra deve consegnare, in triplice copia, all'Ispettore Medico la giustificazione medica dell'avvenuta somministrazione di glucocorticosteroidi nel rispetto delle condizioni sopra indicate, affinché tali copie vengano inserite nella pertinente busta dei Verbali di prelievo, ai sensi dell'art. 9 punto 12 lettere b), c) e d) del Regolamento della Attività Antidoping. In mancanza, gli accertamenti del caso saranno svolti dall'Ufficio di Procura Antidoping del CONI.

E. BETA-BLOCCANTI

Le sostanze vietate della classe (E) includono i seguenti esempi:

acebutololo, alprenololo, atenololo, labetalolo, metoprololo, nadololo, oxprenololo, propranololo, sotalolo .....e sostanze affini

L'uso dei Beta-bloccanti è soggetto alla preventiva autorizzazione scritta da parte del Responsabile della Sezione Medica del Settore Tecnico della F.I.G.C., al quale deve essere inoltrata specifica richiesta, corredata delle giustificazioni mediche che rendono necessario il loro uso.

IV. SOMMARIO DELLE CONCENTRAZIONI URINARIE AL DI SOPRA DELLE QUALI SI CONFIGURA UNA VIOLAZIONE DOPING

CAFFEINA	> 12	microgrammi/millilitro
CARBOSSI-THC	> 15	nanogrammi/millilitro
CATINA	> 5	microgrammi/millilitro
EFEDRINA	> 10	microgrammi/millilitro
EPITESTOSTERONE *	> 200	nanogrammi/millilitro
METILEFEDRINA	> 10	microgrammi/millilitro
MORFINA	> 1	microgrammo/millilitro
19-NORANDROSTERONE	> 2	nanogrammi/millilitro per gli uomini
19-NORANDROSTERONE	> 5	nanogrammi/millilitro per le donne
FENILPROPANOLAMINA	> 25	microgrammi/millilitro
PSEUDOEFEDRINA	> 25	microgrammi/millilitro
SALBUTAMOLO (come agente anabolizzante)	> 1000	nanogrammi/millilitro
RAPPORTO T/E *	> 6	

* vedi punto I.C.b e I.G.

V. SOSTANZE E METODI VIETATI AL DI FUORI DELLE COMPETIZIONI

I.C (agenti anabolizzanti),
I.D (diuretici),
I.E (ormoni peptidici, mimetici ed analoghi),
I.F. (agenti con attività antiestrogenica),
I.G. (agenti mascheranti),
II (metodi proibiti).

ELENCO DEGLI ESEMPI DI SOSTANZE E METODI VIETATI

ATTENZIONE:

Quanto segue non costituisce un elenco esaustivo delle sostanze proibite. Molte sostanze che non compaiono nell'elenco sono da considerarsi, comunque, vietate, in quanto rientranti nella definizione "…e sostanze affini"

Gli atleti sono tenuti ad accertarsi che tutti i farmaci, gli integratori alimentari, vitaminici o dietetici ed i prodotti da banco, nonché tutte le altre sostanze da loro assunte non contengano alcuna sostanza vietata.

STIMOLANTI

Amfepramone, amfetamina, amifenazolo, bambuterolo, bromantan, caffeina, carfedon, catina, clobenzorex, cocaina, cropropamide, crotetamide, efedrina, eptaminolo, etamivan, etilamfetamina, etilefrina, fencamfamina, fenetillina, fenfluramina, fendimetrazina, fenmetrazina, fentermina, fenilpropanolamina, fenproporex, foledrina, formoterolo, mefenorex, mefentermina, mesocarb, metamfetamina, metilenediossiamfetamina, metilenediossimetamfetamina, metilefedrina, metilfenidato, metossifenamina, niketamide, norfenfluramina, paraidrossiamfetamina, pemolina, pentetrazolo, pipradolo, prolintano, propilesedrina, pseudoefedrina, reproterolo, salbutamolo, salmeterolo, selegilina, stricnina, terbutalina.

NARCOTICI

Buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), idrocodone, metadone, morfina, pentazocina, petidina.

AGENTI ANABOLIZZANTI

Androstenediolo, androstenedione, bambuterolo, bolasterone, boldenone, clenbuterolo, clostebol, danazolo, deidroclormetiltestosterone, deidroepiandrosterone (DHEA), diidrotestosterone, drostanolone, fenoterolo, fluossimesterone, formebolone, formoterolo, gestrinone, mesterolone, metandienone, metenolone, metandriolo, metiltestosterone, mibolerone, nandrolone, 19-norandrostenediolo, 19-norandrostenedione, norboletone, noretandrolone, ossandrolone, ossimetolone, ossimesterone, reproterolo, salbutamolo, salmeterolo, stanozololo, terbutalina, testosterone, trenbolone.

DIURETICI

Amiloride, acetazolamide, acido etacrinico, bendroflumetiazide, bumetamide, canrenone, clortalidone, furosemide, idroclorotiazide, indapamide, mannitolo (per iniezione endovenosa), mersalile, spironolattone, triamterene.

AGENTI MASCHERANTI

Diuretici (vedi sopra), epitestosterone, probenecid, amido idrossietilico.

ORMONI PEPTIDICI, MIMETICI ED ANALOGHI

ACTH, eritropoietina (EPO), hCG*, hGH, insulina, LH*, IGF-1.

SOSTANZE AD ATTIVITÀ ANTIESTROGENICA

Clomifene *, ciclofenil *, tamoxifene *

* sostanze vietate esclusivamente negli uomini

BETA-BLOCCANTI

Acebutololo, alprenololo, atenololo, betassololo, bisoprololo, bunololo, carteololo, carvedilolo, celiprololo, esmololo, labetalolo, levobunololo, metipranololo, metoprololo, nadololo, oxprenololo, pindololo, propranololo, sotalolo, timololo.

---------- ✧✧✧ ----------

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/A

IL CONSIGLIO FEDERALE

- Preso atto delle modifiche apportate agli artt. 1, 5, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 27 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- Visto l'art. 7, comma 2 dello Statuto Federale;

delibera

nulla osta alla modifica degli artt. 1, 5, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 27 della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo di seguito riportato:

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

TITOLO I - L'ORDINAMENTO

Art. 1
Natura e attribuzioni

1. La Lega Nazionale Dilettanti associa in forma privatistica, senza fine di lucro, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai Campionati nazionali, regionali e provinciali avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori "non professionisti".
2. La Lega gode di autonomia regolamentare, finanziaria, organizzativa ed amministrativa nel rispetto dei principi stabiliti dalla F.I.G.C.. La Lega, quale associazione di società affiliate alla F.I.G.C., esplica le competenze demandatele dallo Statuto Federale ispirandosi ed attenendosi al principio di leale cooperazione.
3. In particolare, la Lega:
   a) concorre alla regolamentazione ed allo sviluppo dell'attività calcistica dilettantistica;
   b) emana norme generali nelle materie di competenza, in armonia con le direttive del C.O.N.I. e della F.I.G.C.;
   c) rappresenta le società associate nei rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe, con i Settori e con i terzi e nella tutela di ogni interesse collettivo di natura patrimoniale e non;
   d) stabilisce la propria articolazione operativa ed organizzativa, nonché quella dei Comitati e delle Divisioni;
   e) disciplina e coordina l'organizzazione dell'attività agonistica demandata dalla F.I.G.C. ed indice i Campionati di competenza;
   f) compie ogni attività strumentale alla realizzazione dei suoi fini, compresa ogni operazione patrimoniale, economica e finanziaria, ed assume ogni altra iniziativa necessaria od opportuna nell'interesse delle società associate;
   g) promuove, organizza e gestisce, attraverso la sua articolazione operativa e organizzativa, anche tramite i Comitati e le Divisioni, attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla L.N.D. che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
   h) svolge ogni altra funzione attribuita dalla F.I.G.C..

Art. 5
La gestione economica e finanziaria

1. La Lega svolge la propria attività economica e finanziaria con autonomia gestionale e di bilancio, sotto il controllo del Collegio dei Revisori.
2. **Il conto consuntivo, predisposto dal Consiglio di Presidenza, è approvato dall'Assemblea Amministrativa annuale della L.N.D.**. Il conto consuntivo è sottoposto alla F.I.G.C. per il controllo di cui **all'art. 24, comma 3, lettera f), dello Statuto Federale**.
3. La Lega adotta criteri amministrativi e contabili che assicurano la chiarezza e l'ordinata tenuta dei conti, nonché la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture, secondo le disposizioni civilistiche e tributarie.
4. Gli adempimenti amministrativi e contabili, nonché le procedure deliberative ed organizzative relative alla gestione economica e finanziaria, sono disciplinati dal Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni.
5. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la stagione sportiva, dal 1° luglio al 30 giugno.

Art. 10
Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti della Lega, da un componente del Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale, da questo indicato, e da tre Presidenti di Comitato Regionale o Divisione, nominati dal Presidente di Lega e ratificati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio di Presidenza, nominato annualmente, attende alla conduzione operativa della Lega, per garantirne il normale funzionamento secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo, mediante l'adozione dei provvedimenti relativi alle questioni tecnico-sportive sottoposte dal Presidente della Lega e mediante la deliberazione degli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al **Segretario Generale e al Segretario Amministrativo**. Il Consiglio di Presidenza predispone inoltre il **piano economico per obiettivi nonché il conto consuntivo** con l'osservanza delle prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni; **il conto consuntivo è sottoposto alla successiva approvazione da parte dell'Assemblea Amministrativa annuale della L.N.D..** Il Consiglio di Presidenza adempie, infine, alle altre incombenze devolute dal presente Regolamento.
2. Per motivi di urgenza il Consiglio di Presidenza ha facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, alla cui ratifica essi devono essere sottoposti nella prima riunione utile.
3. Il Consiglio di Presidenza si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 12, comma 5, del presente Regolamento, alle riunioni deve essere comunque invitato il Presidente del Collegio dei Revisori; possono essere inoltre invitate, in relazione agli argomenti in discussione, persone investite di particolari incarichi o qualifiche federali.

Art. 11
Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti del Comitato Interregionale, dei Comitati Regionali e delle Divisioni.
2. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega, il Presidente del Collegio dei Revisori della Lega e il Presidente Delegato al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno.
4. Il Consiglio Direttivo:
   a) esercita la funzione normativa nell'ambito dell'ordinamento interno della Lega e fissa gli indirizzi generali tecnico-sportivi ed amministrativi dell'attività svolta dalla stessa, dai Comitati e dalle Divisioni;
   b) delibera con i più ampi poteri gli atti di straordinaria amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto;
   c) convoca l'Assemblea;
   d) approva il **piano economico per obiettivi;**
   e) emana il Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni, nonché ogni altro regolamento interno;
   f) nomina il Vice Presidente vicario della Lega quale componente il Consiglio Federale;
   g) ratifica le nomine del Segretario Generale, del Segretario Amministrativo ed eventualmente del Vice Segretario della Lega, fatte dal Presidente della L.N.D.;
   h) costituisce commissioni e gruppi di lavoro, determinandone i compiti e designandone i componenti;
   i) presenta alla Segreteria Federale, nei termini prescritti, le candidature per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della F.I.G.C. che sono risultate maggioritarie sulla base delle indicazioni proposte dal complesso delle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni, nonché quella per l'elezione del Presidente della Corte Federale;
   l) presenta alla Segreteria Federale, nei termini prescritti, le candidature per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega che sono state proposte dalle Assemblee di almeno quattro Comitati e Divisioni;
   m) presenta alla Segreteria Federale, nei termini prescritti, le candidature per l'elezione dei Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.;
   n) propone al Presidente della F.I.G.C., per la nomina di sua competenza, i Dirigenti non elettivi;
   o) propone al Consiglio Federale, in caso di necessità, lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni e la nomina di un Commissario Straordinario, stabilendo i termini per la convocazione dell'Assemblea;
   p) propone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il Regolamento della Lega;
   q) decide inappellabilmente sui reclami proposti dalle società avverso le decisioni impugnabili dei Comitati e delle Divisioni relativamente a questioni di carattere organizzativo;
   r) indice tornei ed altre manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare il Consiglio di Presidenza ad adottare i provvedimenti di cui alle lettere n), q), r), del comma precedente.

Art. 12
Il Collegio dei Revisori

1. Il controllo sull'attività economico- finanziaria della Lega è esercitato dal Collegio dei Revisori, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. I Revisori sono rieleggibili e devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
2. Per l'elezione dei Revisori l'Assemblea vota sulle candidature proposte dai Consigli Direttivi di almeno tre Comitati o Divisioni; ogni Comitato o Divisione può esprimere un solo candidato. Vengono eletti quali Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e quali Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti.
3. Il Presidente del Collegio è eletto dai Componenti effettivi, al proprio interno, nella prima riunione utile.
4. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea.
5. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo in occasione della predisposizione **del piano economico per obiettivi,** nonché del conto consuntivo ed a quelle in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese.
6. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali del Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

Art. 14
Struttura e funzioni

1. Il Comitato Interregionale costituisce l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica a carattere nazionale mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con autonomia gestionale e amministrativa. Il Comitato Interregionale rappresenta, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 48 del presente Regolamento e per delega della Lega, le società aderenti nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi, con salvaguardia dei diritti specifici delle società.
2. Il Comitato ha sede in Roma.
3. Sono Organi del Comitato:
   - l'Assemblea;
   - il Presidente ed il Vice Presidente;
   - la Presidenza;
   - il Consiglio Direttivo;
   - il Collegio dei Revisori;
   - la Consulta.

   a) L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, al termine di ogni biennio; essa è convocata in via straordinaria - con l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Lega - allorché il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più una delle società aventi diritto di voto aderenti al Comitato. E' di competenza dell'Assemblea esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile del Comitato.
   L'Assemblea quadriennale, o straordinaria elettiva, da convocare almeno dieci giorni prima dell'Assemblea della Lega, elegge il Presidente, i Consiglieri ed i Revisori, nonché propone indicazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della F.I.G.C., fino a due candidature per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega e una candidatura per l'elezione del Presidente della Lega. In tale occasione l'Assemblea è chiamata anche a designare i Delegati collettivi, effettivi e supplenti, in rappresentanza delle società aderenti al Comitato nelle Assemblee della F.I.G.C. e della Lega. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:
   - i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega;
   - i Componenti il Consiglio Direttivo della Lega;
   - i Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato;
   - i Componenti il Collegio dei Revisori del Comitato;
   - i Delegati delle società aderenti al Comitato.

Hanno diritto di voto soltanto le società che hanno portato a termine gli ultimi tre Campionati consecutivi. Può essere conferita delega di rappresentanza scritta, da parte del legale rappresentante delle società, anche ad un Delegato di altra società avente diritto di voto; ciascun Delegato non può comunque essere portatore di più di due deleghe, oltre a quella della propria società.
Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono espletate dalla Commissione Disciplinare presso li Comitato Nazionale per l'attività Interregionale.

Per quanto non previsto dal presente articolo in materia di assemblea valgono le disposizioni di cui al precedente art. 8.

b) Il Presidente nomina il Segretario **ed eventualmente il Vice Segretario** del Comitato; rappresenta il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale ad ogni effetto ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea del Comitato, con votazione separata, resta in carica per un quadriennio olimpico ed è rieleggibile. E' eletto in prima votazione il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi e, in seconda eventuale votazione, il candidato che abbia riportato la maggioranza relativa dei voti espressi. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, scelto fra i Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato ed eletto dallo stesso su proposta del Presidente. In caso di impedimento o di assenza anche del Vice Presidente le funzioni di Presidente sono assunte dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal Consigliere più anziano di età. In caso di vacanza della carica di Presidente del Comitato o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fitti della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.

c) La Presidenza, composta dal Presidente, che la convoca e la presiede, dal Vice Presidente e da due Consiglieri designati a turno dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni stagione sportiva, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il **piano economico per obiettivi**, nonché il conto consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Essa dispone inoltre per i casi di urgenza; le deliberazioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni della Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da nove Consiglieri eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice dei voti espressi; essi restano in carica per un quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori.
Il Consiglio Direttivo:
1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
3. convoca l'Assemblea;
4. approva il conto economico annuale di previsione e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo;
5. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui delle tasse e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla stessa;
6. ratifica la nomina del Segretario **ed eventualmente del Vice Segretario** fatta dal Presidente del Comitato, dandone comunicazione alla Lega;
7. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, le candidature per l'elezione alle cariche federali proposte dall'Assemblea del Comitato;
8. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, la candidatura per l'elezione di un Revisore della Lega;
9. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza;
10. su segnalazione del Presidente del Comitato, indica un proprio componente eletto per la proposta di nomina, da parte del Presidente di Lega, a membro del Consiglio di Presidenza della L.N.D.. Tale componente non può ricoprire, pertanto, altri incarichi in seno al Comitato;

11. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura.
    In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio di Presidenza della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.

e) Il Collegio dei Revisori, composto da due Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico e rieleggibili, nonché da un Componente effettivo designato dal Consiglio di Presidenza della Lega, esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria del Comitato. Vengono eletti Componenti effettivi i due candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; il Presidente è eletto dai Componenti effettivi del Collegio, al proprio interno, nella prima riunione utile. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, e dell'approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, **del piano economico per obiettivi** e del conto consuntivo. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali del Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso il Comitato può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dal Comitato e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente dello stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

Art. 16
Struttura e funzioni

1. I Comitati Regionali costituiscono l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica periferica mediante l'attribuzione di compiti tecnicosportivi svolti con autonomia gestionale e amministrativa. Essi si articolano, nel territorio di competenza, in Comitati Provinciali e Locali.
   I) I Comitati Regionali
   I Comitati Regionali hanno sede nelle città capoluogo di Regione.
   Sono Organi dei Comitati:
   - l'Assemblea;
   - il Presidente ed il Vice Presidente;
   - la Presidenza;
   - il Consiglio Direttivo;
   - il Collegio dei Revisori;
   - la Consulta.

   a) L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, al termine di ogni biennio ; essa è convocata in via straordinaria - con l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Lega - allorché il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più una delle società aventi diritto di voto aderenti al Comitato. E' di competenza dell'Assemblea esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile del Comitato. L'Assemblea quadriennale, o straordinaria elettiva, da convocare almeno dieci giorni prima dell'Assemblea della Lega, elegge il Presidente, i Consiglieri ed i Revisori, nonché propone indicazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della F.I.G.C., fino a due candidature per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega, una candidatura per l'elezione del Presidente della Lega e una candidatura per l'elezione di un Vice Presidente della Lega. In tale occasione l'Assemblea è chiamata anche a designare i Delegati collettivi, effettivi e supplenti, in rappresentanza delle società aderenti al Comitato nelle Assemblee della F.I.G.C. e della Lega.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:
- i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della Lega;
- i Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato;
- i Componenti il Collegio dei Revisori del Comitato;
- i Presidenti dei Comitati Provinciali e Locali, nonché i Delegati zonali;
- i Delegati delle società aderenti al Comitato, nonché i Delegati delle società di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque partecipanti con proprie squadre ai relativi Campionati in ambito regionale.

Hanno diritto di voto soltanto le società che hanno portato a termine gli ultimi tre Campionati consecutivi. Può essere conferita delega di rappresentanza scritta da parte del legale rappresentante della società anche ad un delegato di altra società avente diritto al voto; ciascun delegato non può comunque essere portatore di più di una delega. Al solo fine della proposizione delle candidature per l'elezione di un Vice Presidente della Lega hanno diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea anche le società di cui all'art. 9, comma 8, del presente Regolamento.
Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono espletate dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato.
Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di assemblea valgono le disposizioni di cui al precedente art. 8.

b) Il Presidente nomina il Segretario **ed eventualmente il Vice Segretario** del Comitato Regionale; rappresenta il Comitato Regionale ad ogni effetto ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea del Comitato, con votazione separata, resta in carica per un quadriennio olimpico ed è rieleggibile. E' eletto in prima votazione il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi e, in seconda eventuale votazione, il candidato che abbia riportato la maggioranza relativa dei voti espressi. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, scelto fra i Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato ed eletto dallo stesso su proposta del Presidente. In caso di impedimento o di assenza anche del Vice Presidente le funzioni di Presidente sono assunte dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal Consigliere più anziano di età. In caso di vacanza della carica di Presidente del Comitato o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fitti della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.

c) La Presidenza, composta dal Presidente, che la convoca e la presiede, dal Vice Presidente e da due Consiglieri designati a turno dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni stagione sportiva, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il **piano economico per obiettivi**, nonché il conto consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Essa dispone inoltre per i casi di urgenza; le deliberazioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni della Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un numero di Consiglieri variante da cinque a undici in relazione al numero delle società aderenti al Comitato, su decisione adottata dal Consiglio di Presidenza della Lega, e dagli eventuali Consiglieri eletti dalle società di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque partecipanti con proprie squadre ai relativi Campionati in ambito regionale. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice dei voti espressi, restano in carica per un quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma una volta al mese, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori e il Presidente del Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica; possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi.
Il Consiglio Direttivo:
1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
3. convoca l'Assemblea;
4. approva **il piano economico per obiettivi** nonché il conto consuntivo;

5. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui delle tasse e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla stessa;
6. ratifica la nomina del Segretario **ed eventualmente del Vice Segretario** fatta dal Presidente del Comitato Regionale, dandone comunicazione alla Lega;
7. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, le candidature per l'elezione alle cariche federali proposte dall'Assemblea del Comitato;
8. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, la candidatura per l'elezione di un Revisore della Lega;
9. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura.
10. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza.
    In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio di Presidenza della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.

e) Il Collegio dei Revisori, composto da due Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico e rieleggibili, nonché da un Componente effettivo designato dal Consiglio di Presidenza della Lega, esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria del Comitato. Vengono eletti Componenti effettivi i due candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; il Presidente è eletto dai Componenti effettivi del Collegio, al proprio interno, nelle prima riunione utile.
   Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, **del piano economico per obiettivi** e del conto consuntivo.
   In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea.
   I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali del Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso il Comitato può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dal Comitato e vie ne periodicamente convocata e presieduta dal Presidente dello stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore.
   La competenza in materia di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque in ambito regionale è attribuita, per delega del Consiglio Direttivo, ai rispettivi Delegati Regionali che hanno sede presso il Comitato Regionale; essi sono nominati dal Presidente del Comitato Regionale, per la durata di due anni.
   Ai fini della nomina il Presidente del Comitato Regionale potrà avvalersi delle indicazioni delle società aderenti alle rispettive discipline.

   I Delegati Regionali:
   1. curano la promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque nell'ambito regionale, secondo gli indirizzi fissati dalle rispettive Divisioni, avvalendosi della collaborazione dei Delegati Provinciali, nominati per la durata di due anni dal Presidente del Comitato Regionale, sentiti i relativi Delegati Regionali, i quali sono accreditati ed hanno sede presso ogni Comitato Provinciale;
   2. organizzano i Campionati ed i tornei di competenza, provvedendo alle relative incombenze tecnico-sportive;
   3. organizzano, ai sensi dell'art.58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., l'attività minore a carattere regionale e provinciale;
   4. organizzano, ai sensi dell'art 33 del Regolamento della Lega, l'attività amatoriale e ricreativa a carattere regionale e provinciale;

5. assolvono ad ogni altro compito demandato dalle rispettive Divisioni, tramite il Comitato Regionale, nonché delegato dallo stesso.

II) I Comitati Provinciali e Locali:
I Comitati Provinciali, aventi sede nelle città capoluogo di Provincia, salvo deroga concessa in casi eccezionali dal Consiglio Federale su proposta motivata del Comitato Regionale territorialmente competente, d'intesa con il Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, tramite la Lega, nonché i Comitati Locali, costituiscono l'articolazione periferica dei Comitati Regionali ed agiscono nel territorio di competenza attuandone le disposizioni; agli stessi è preposto un Presidente, assistito da un Organo collegiale. Le nomine del Presidente e dei Componenti sono annuali e di competenza del Presidente della F.I.G.C., su proposta del rispettivo Comitato Regionale, di concerto con il Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, tramite la Lega. In presenza di particolari esigenze di organizzazione dell'attività possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Federale, su proposta motivata del Comitato Regionale territorialmente competente, d'intesa con il Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, tramite la Lega, delle Delegazioni zonali alle dirette dipendenze dei Comitati Provinciali.
Alle Delegazioni zonali, che fungono da Organi federali ausiliari nel territorio di competenza e non hanno in ogni caso attribuzioni in materia di organizzazione, disciplina e controllo dei Campionati, è preposto un Delegato, coadiuvato da un numero di collaboratori da uno a due; essi sono nominati annualmente dal Presidente della F.I.G.C., su proposta del rispettivo Comitato Regionale, di concerto con il Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, tramite la Lega.
Norme speciali per il Comitato Regionale Trentino - Alto Adige ed i Comitati Provinciali di Trento e di Bolzano.
Premesso che, in base alla specifica disciplina emanata dal C.O.N.I. al riguardo:
- nell'ambito del Comitato Regionale Trentino - Alto Adige i Comitati Provinciali di Trento e di Bolzano delle Federazioni Sportive Nazionali sono costituiti ed agiscono con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi periferici a livello regionale;
- appare necessario un adeguamento normativo al fine del recepimento della richiamata disciplina;

in parziale deroga al contenuto dell'art. 16 del presente Regolamento, per il Comitato Regionale Trentino - Alto Adige ed i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano della Lega Nazionale Dilettanti valgono le seguenti disposizioni particolari:

a) E' istituita l'Assemblea quadriennale dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la quale non ha competenza in materia di indicazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della F.I.G.C., dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega, del Presidente e di un Vice Presidente della Lega, nonché di designazione dei Delegati Collettivi, effettivi e supplenti, per le Assemblee della F.I.G.C. e della Lega. Le suddette incombenze sono svolte dall'Assemblea quadriennale del Comitato Regionale. Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano anche i Componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nonché i Delegati delle società partecipanti ai Campionati a carattere regionale aventi sede nel territorio dei rispettivi Comitati Provinciali.
b) I Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano sono eletti dalle rispettive Assemblee e non sono componenti il Consiglio Direttivo della Lega. Essi nominano i rispettivi Segretari **ed eventualmente i Vice Segretari**.
c) E' istituita la Presidenza dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere designato a turno dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni stagione sportiva.
d) E' istituito il Consiglio Direttivo dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, composto dal Presidente e da cinque Consiglieri eletti dalle rispettive Assemblee.
   Il Consiglio Direttivo dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano ha le seguenti attribuzioni:
   1. organizza, disciplina e controlla i Campionati Provinciali di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze d'intesa, per quanto di competenza, con il Comitato Regionale, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
   2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
   3. convoca l'Assemblea;
   4. approva **il piano economico per obiettivi** nonché il conto consuntivo;
   5. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega e d'intesa con il Comitato Regionale, gli importi annui delle tasse e degli oneri finanziari a carico delle società partecipanti ai Campionati Provinciali, dandone comunicazione alla Lega;
   6. ratifica la nomina del Segretario **ed eventualmente del Vice Segretario** del Comitato Provinciale Autonomo fatta dal Presidente, dandone comunicazione alla Lega;

7. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura.
8. assolve ogni altro compito demandato dalla Lega e dal Comitato Regionale per l'organizzazione dell'attività di competenza.

e) Nei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano sono istituiti i Collegi dei Revisori, secondo le norme generali previste per i Comitati Regionali.

f) Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea Regionale, da due Vice Presidenti, rispettivamente i Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dei quali svolge la funzione di vicario quello eletto dal Comitato Provinciale Autonomo della provincia diversa da quella di appartenenza del Presidente del Comitato Regionale, da dieci Consiglieri, rispettivamente i cinque Consiglieri del Comitato Provinciale Autonomo di Trento ed i cinque Consiglieri del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, nonché dagli eventuali Consiglieri eletti dalle società di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque partecipanti con proprie squadre ai relativi Campionati in ambito regionale. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente, oppure di vacanza della carica o di impedimento definitivo che ne determina la decadenza, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente vicario. Nel caso di mancanza o di impedimento del Vice Presidente vicario le funzioni di reggenza sono assunte dall'altro Vice Presidente; qualora anche l'altro Vice Presidente non possa assumere la reggenza la stessa è attribuita al Consigliere più anziano di età.

g) Il Collegio dei Revisori del Comitato Regionale è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea Regionale, da tre Componenti effettivi, rispettivamente i Presidenti dei Collegi dei Revisori dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e un Revisore designato dal Consiglio di Presidenza della Lega, e da due supplenti, rispettivamente i Revisori eletti dalle Assemblee dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi subentrano i supplenti eletti dal medesimo Comitato Provinciale Autonomo dei Revisori cessati.

h) I Delegati Provinciali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono nominati, per la durata di due anni, dai Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi, sentiti i relativi Delegati Regionali.
Per quanto non espressamente previsto nelle suesposte norme speciali ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano sono applicabili le disposizioni generali in materia di funzioni attribuite ai Comitati Regionali.

Art. 18
Struttura e funzioni

1. La Divisione Calcio Femminile costituisce l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio femminile mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con autonomia gestionale e amministrativa.
La Divisione Calcio Femminile rappresenta, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 48 del presente Regolamento e per delega della Lega, le società partecipanti ai Campionati nazionali nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi, con salvaguardia dei diritti specifici delle società.
2. La Divisione ha sede in Roma.
3. Sono Organi della Divisione:
   - l'Assemblea;
   - il Presidente ed il Vice Presidente;
   - la Presidenza;
   - il Consiglio Direttivo;
   - il Collegio dei Revisori;
   - la Consulta;
   - la Conferenza Nazionale dei Delegati Regionali.

   a) L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, al termine di ogni biennio; essa è convocata in via straordinaria - con l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Lega - allorché il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più una delle società aventi diritto di voto aderenti alla Divisione. E' di competenza dell'Assemblea esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile della Divisione. L'Assemblea quadriennale, o straordinaria elettiva, da convocare almeno dieci glomi prima dell'Assemblea della Lega, elegge il Presidente, i Consiglieri ed i Revisori, nonché propone indicazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della F.I.G.C., fino a due candidature per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega ed una candidatura per l'elezione del Presidente della Lega. In tale occasione l'Assemblea è chiamata anche a designare i Delegati collettivi, effettivi e supplenti, in rappresentanza delle società aderenti alla Divisione nelle Assemblee della F.I.G.C. e della Lega. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:

- i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della Lega;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della Divisione;
- i Componenti il Collegio dei Revisori della Divisione;
- i Delegati singoli o collettivi delle società aderenti alla Divisione.

Hanno diritto di voto soltanto le società che hanno portato a termine gli ultimi tre Campionati consecutivi. Può essere conferita delega di rappresentanza scritta, da parte del legale rappresentante delle società, anche ad un delegato di altra società avente diritto di voto; ciascun Delegato non può comunque essere portatore di più di due deleghe, oltre a quella della propria società.
Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono espletate dalla Commissione Disciplinare presso le Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque.
Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di assemblea valgono le disposizioni di cui al precedente art. 8.

b) Il Presidente nomina il Segretario **ed eventualmente il Vice Segretario** della Divisione; rappresenta la Divisione ad ogni effetto ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea della Divisione, con votazione separata, resta in carica per un quadriennio olimpico ed è rieleggibile. E' eletto in prima votazione il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi e, in seconda eventuale votazione, il candidato che abbia riportato la maggioranza relativa dei voti espressi. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, scelto fra i Componenti il Consiglio Direttivo della Divisione ed eletto dallo stesso su proposta del Presidente. In caso di impedimento o di assenza anche del Vice Presidente le funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal Consigliere più anziano di età. In caso di vacanza della carica di Presidente della Divisione o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.

c) La Presidenza, composta dal Presidente, che la convoca e la presiede, dal Vice Presidente e da due Consiglieri designati a turno dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni stagione sportiva, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il **piano economico per obiettivi** nonché il conto consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Essa dispone inoltre per i casi di urgenza; le deliberazioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni della Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da sei Consiglieri eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice dei voti espressi; essi restano in carica per un quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori.
Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
3. convoca l'Assemblea;
4. approva il **piano economico per obiettivi** nonché il conto consuntivo;
5. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui delle tasse e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla stessa;
6. ratifica la nomina del Segretario **ed eventualmente del Vice Segretario** della Divisione fatta dal Presidente, dandone comunicazione alla Lega;
7. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, le candidature per l'elezione alle cariche federali proposte dall'Assemblea della Divisione;
8. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, la candidatura per l'elezione di un Revisore della Lega;
9. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura.

10. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza.
In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio di Presidenza della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.

e) Il Collegio dei Revisori, composto da due Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico e rieleggibili, nonché da un Componente effettivo designato dal Consiglio di Presidenza della Lega, esercita il controllo sull'attività economico - finanziaria della Divisione. Vengono eletti Componenti effettivi i due candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; il Presidente è eletto dai Componenti effettivi del Collegio, al proprio interno, nella prima riunione utile. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi della Divisione in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, **del piano economico per obiettivi** e del conto consuntivo. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali del Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso la Divisione può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dalla Divisione e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente della stessa, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

g) Presso la Divisione è istituita la Conferenza Nazionale dei Delegati Regionali del Calcio Femminile, con la finalità di formulare analisi e proposte in ordine agli aspetti tecnico-sportivi ed organizzativi dell'attività periferica, nonché di prospettare iniziative idonee alla promozione ed allo sviluppo della stessa. La Conferenza viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Divisione, che la presiede, con la partecipazione del Consiglio Direttivo.

Art. 20
Struttura e funzioni

1. La Divisione Calcio a Cinque costituisce l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio a cinque mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con autonomia gestionale e amministrativa.
   La Divisione Calcio a Cinque rappresenta, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 48 del presente Regolamento e per delega della Lega, le società partecipanti ai Campionati nazionali nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi, con salvaguardia dei diritti specifici delle società.
2. La Divisione ha sede in Roma.
3. Sono Organi della Divisione:
   - l'Assemblea;
   - il Presidente ed il Vice Presidente;
   - la Presidenza;
   - il Consiglio Direttivo;
   - il Collegio dei Revisori;
   - la Consulta;
   - la Conferenza Nazionale dei Delegati Regionali.

   a) L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, al termine di ogni biennio; essa è convocata in via straordinaria - con l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Lega - allorché il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più una delle società aventi diritto di voto aderenti alla Divisione. E' di competenza dell'Assemblea esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile della Divisione.

L'Assemblea quadriennale, o straordinaria elettiva, da convocare almeno dieci glomi prima dell'Assemblea della Lega, elegge il Presidente, i Consiglieri ed i Revisori, nonché propone indicazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della F.I.G.C., fino a due candidature per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega ed una candidatura per l'elezione del Presidente della Lega. In tale occasione l'Assemblea è chiamata anche a designare i Delegati collettivi, effettivi e supplenti, in rappresentanza delle società aderenti alla Divisione nelle Assemblee della F.I.G.C. e della Lega.
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:
- i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della Lega;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della Divisione;
- i Componenti il Collegio dei Revisori della Divisione;
- i Delegati singoli o collettivi delle società aderenti alla Divisione.

Hanno diritto di voto soltanto le società che hanno portato a termine gli ultimi tre Campionati consecutivi. Può essere conferita delega di rappresentanza scritta, da parte del legale rappresentante delle società, anche ad un delegato di altra società avente diritto di voto; ciascun Delegato non può comunque essere portatore di più di due deleghe, oltre a quella della propria società. Ad ogni Delegato collettivo può essere conferito mandato di rappresentanza di un numero di società, compresa la propria, non superiore a quaranta.
Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono espletate dalla Commissione Disciplinare presso le Divisioni Calcio a Cinque e Calcio Femminile.
Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di assemblea valgono le disposizioni di cui al precedente art. 8.

b) Il Presidente nomina il Segretario **ed eventualmente il Vice Segretario** della Divisione; rappresenta la Divisione ad ogni effetto ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea della Divisione, con votazione separata, resta in carica per un quadriennio olimpico ed è rieleggibile. E' eletto in prima votazione il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi e, in seconda eventuale votazione, il candidato che abbia riportato la maggioranza relativa dei voti espressi. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, scelto fra i Componenti il Consiglio Direttivo della Divisione ed eletto dallo stesso su proposta del Presidente. In caso di impedimento o di assenza anche del Vice Presidente le funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal Consigliere più anziano di età. In caso di vacanza della carica di Presidente della Divisione o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.

c) La Presidenza, composta dal Presidente, che la convoca e la presiede, dal Vice Presidente e da due Consiglieri designati a turno dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni stagione sportiva, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il **piano economico per obiettivi** nonché il conto consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Essa dispone inoltre per i casi di urgenza; le deliberazioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni della Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da sei Consiglieri eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice dei voti espressi; essi restano in carica per un quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori.
Il Consiglio Direttivo:
1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
3. convoca l'Assemblea;
4. approva il **piano economico per obiettivi** nonché il conto consuntivo;
5. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui delle tasse e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla stessa;
6. ratifica la nomina del Segretario **ed eventualmente del Vice Segretario** fatta dal Presidente della Divisione, dandone comunicazione alla Lega;

7. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, le candidature per l'elezione alle cariche federali proposte dall'Assemblea della Divisione;
8. presenta alla Segreteria della Lega, nei termini prescritti, la candidatura per l'elezione di un Revisore della Lega;
9. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura.
10. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza.

In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio di Presidenza della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di sessanta giorni dall'evento.

e) Il Collegio dei Revisori, composto da due Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico e rieleggibili, nonché da un Componente effettivo designato dal Consiglio di Presidenza della Lega, esercita il controllo sull'attività economico- finanziaria della Divisione. Vengono eletti Componenti effettivi i due candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; il Presidente è eletto dai Componenti effettivi del Collegio, al proprio interno, nella prima riunione utile. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi della Divisione in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, **del piano economico per obiettivi** e del conto consuntivo. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali del Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso la Divisione può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dalla Divisione e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente della stessa, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

g) Presso la Divisione è istituita la Conferenza Nazionale dei Delegati Regionali del Calcio a Cinque, con la finalità di formulare analisi e proposte in ordine agli aspetti tecnico-sportivi ed organizzativi dell'attività periferica, nonché di prospettare iniziative idonee alla promozione ed allo sviluppo della stessa. La Conferenza viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Divisione, che la presiede, con la partecipazione del Consiglio Direttivo.

Art. 27
I campi di giuoco

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato, che sia rispondente alle seguenti regole:

A) Per l'attività organizzata dal Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale:

- Campionato Nazionale Dilettanti
I campi di giuoco debbono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo "Regolamento Impianti Sportivi" ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge.

- Campionato Nazionale Juniores
a) Terreni di giuoco
Gli impianti di giuoco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non inferiori a mt. 60xl00.
b) Spogliatoi
Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni
Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali:

a) Terreni di giuoco
- Campionato di Eccellenza e Promozione: misure minime mt. 60xl00.
- Campionato di 1ª e 2ª categoria: misure minime mt. 50xl00.

Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª e 2ª categoria è ammessa una tolleranza non superiore al 2%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.
- Campionato di 3ª categoria, 3ª categoria - "Under 21", Juniores - "Under 18", 3ª categoria - "Under 18" e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90.
E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.
b) Spogliatoi
Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di Calcio a Cinque, di 2ª categoria, di 3ª categoria, di 3ª categoria – "Under 21", Juniores – "Under 18", di 3ª categoria – "Under 18" ed all'Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco.
Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.
c) Recinzioni
Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione)

C) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio Femminile:

a) Terreni di giuoco
- Campionati Nazionali: misure minime mt. 60x100.
- Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90.
E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque:

a) Gli impianti
Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo "Regolamento Impianti sportivi" ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La divisione calcio a cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti.
b) Terreni di giuoco
I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:
- Campionati Nazionali di Serie "A" e "A2":
Campi al coperto
Lunghezza minima mt. 34, massima mt. 42;
Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22;
- Campionati Nazionali di Serie "B".
Campi al coperto
Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42;
Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22;
Campi scoperti
Lunghezza minima mt. 35, massima mt. 42;
Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22;
c) Spogliatoi
Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro.
Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

d) Recinzioni
Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt.2,20 o da altro sistema idoneo.
e) Campo di destinazione
Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, ad ostacolo fisso(pali, reti, fossati, alberi ecc..) deve risultare una distanza minima di mt. 1,00.

2. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo il collaudo deve essere autorizzata dal competente Comitato o Divisione, dopo un nuovo collaudo il cui verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell'arbitro.
3. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.
4. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti all'arbitro le prescritte bandierine di mt. 0,45 x 0,45 con asta di legno della lunghezza di mt. 0,75.
5. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.
6. E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

---------- ✧✧✧ ----------

COMUNICATO UFFICIALE 16/A

IL CONSIGLIO FEDERALE

- visto l'art. 24, comma 2, dello Statuto Federale;
- attesa l'opportunità di un adeguamento normativo agli artt. 16 bis e 21 delle NormeOrganizzative Interne della F.I.G.C.;

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 16 bis e 21 delle N.O.I.F., i cui nuovi testi sono i seguenti.

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE

Art. 16 bis
Partecipazioni societarie

1. Non sono ammesse partecipazioni, dirette o indirette a società della sfera professionistica partecipanti allo stesso Campionato, salvo quanto previsto dall'art. 16 ter. E', quindi, tassativamente vietato detenere partecipazioni, a nome proprio od anche per interposte persone fisiche e/o giuridiche, in più di una società di capitali esercente attività calcistica a livello professionistico che militi nello stesso Campionato.

2. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 costituisce illecito amministrativo e comporta, su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
   a) a carico delle società, l'ammenda non inferiore a € **10.000,00,** da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale;
   b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la **sanzione di cui all'art. 14, comma 1 lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva** per un periodo non inferiore a un anno.

3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 del presente articolo comporta altresì a carico delle società la sospensione dai contributi federali e, in caso di mancata regolarizzazione entro 90 giorni, la decadenza dai contributi stessi. Permanendo l'inosservanza del divieto al momento della iscrizione ai Campionati, le società non vengono ammesse al Campionato di competenza, ove le partecipazioni siano apprezzabili ai fini di cui al comma 1.

Art. 21
I dirigenti delle società

1. Sono qualificati “dirigenti” delle società gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C..

2. Non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art. 16.

3. Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio. Competente a decidere in prima istanza è la Commissione Disciplinare ed in ultima istanza la C.A.F. su deferimento della Procura Federale nell'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

4. I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.

---------- ✧✧✧ ----------

COMUNICATO UFFICIALE 17/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata l’opportunità di un adeguamento normativo al comma 1 dell’art. 30 del Regolamento del Settore Tecnico;
- sentito ed acquisito il parere favorevole del Settore Tecnico;
- visto l’art. 24, comma 2 dello Statuto Federale

delibera

di approvare la modifica dell’art. 30 del Regolamento del Settore Tecnico il cui nuovo testo è il seguente:

REGOLAMENTO SETTORE TECNICO

Art. 30
Sospensione volontaria

1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall’Albo precisando la natura della nuova attività.
   La sospensione dall’Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico.
2. I Tecnici che abbiano ottenuto dal Settore Tecnico la sospensione non possono svolgere mansioni di Allenatore o di Direttore Tecnico. La sospensione cessa nel momento in cui vengono meno i motivi per i quali era stata richiesta.
3. Sono perseguibili disciplinarmente i Tecnici che espletano attività di altra natura inerente al calcio senza avere chiesto ed ottenuto la sospensione. La nuova attività non consente l'ammissione in campo a tale titolo.
4. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dall'obbligo di cui all'art. 14.

---------- ✧✧✧ ----------

2. DEFERIMENTI

Il Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 25 comma 5) del C.G.S., deferisce alla Commissione Disciplinare i sotto riportati giocatori per aver preso parte ad un Torneo non autorizzato:
Feller Tiziano (Besenello), Goller Daniele (Rovereto), Ruele Massimo (Aldeno).

3. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE

E' stato autorizzato lo svolgimento della seguente manifestazione:

Nome della manifestazione:	*III Trofeo Maurizio Prantil*		
Categoria:	*Dilettanti*	Data effettuazione:	*27 agosto 2003*
Società organizzatrice:	*A.S. Predaia C.R.A.*	Campo da giuoco:	*Vervò*

Nome della manifestazione:	*XVII Torneo di Calcio Non stop*		
Categoria:	*Amatoriale ricreativo*	Data effettuazione:	*15 e 16 agosto 2003*
Società organizzatrice:	*U.S. Primiero S. Martino*	Campo da giuoco:	*Tonadico*

4. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale:

COPPA PETROLVILLA 1^ CATEGORIA

1^ giornata Gara ***LE MADDALENE*** - ***DIMARO FOLGARIDA***
di **Data, campo,orario** disputasi il ***23/08/2003*** a ***Marcena di Rumo*** ad ore ***20,30***

1^ giornata Gara ***MATTARELLO CALCIO*** - ***CALISIO***
di **Orario** disputasi il ***24/08/2003*** a ***Mattarello*** ad ore ***20,30***

2^ giornata Gara ***DIMARO FOLGARIDA*** - ***LE MADDALENE***
di **Data, campo,orario** disputasi il ***30/08/2003*** a ***Dimaro*** ad ore ***20,30***

2^r giornata Gara ***CERMIS*** - ***PINE'***
di **Campo** disputasi il *31/08/2003* a ***Masi di Cavalese*** ad ore *16,00*

2^ giornata Gara ***CALISIO*** - ***MATTARELLO CALCIO***
di **Orario** disputasi il ***31/08/2003*** a ***Trento Cognola*** ad ore ***20,30***

COPPA PETROLVILLA 2^ CATEGORIA

1^ giornata Gara ***VALCEMBRA*** - ***CORNACCI***
di **Orario** disputasi il *24/08/2003* a *Segonzano* ad ore ***15,30***

1^r giornata Gara ***MONCLASSICO MALE'*** - ***MEZZANA MARILLEVA***
di **Campo (*inversione*)** disputasi il ***24.08.2003*** a ***Mezzana*** ad ore ***16,30***

---------- ✧✧✧ ----------

S. G. S.

5. INCONTRO DI AGGIORNAMENTO

Riceviamo comunicazione dalla Società A.C. Fiemme Casse Rurali in collaborazione con il Settore Giovanile della Società Atalanta B.C., verrà effettuato un Corso di aggiornamento per allenatori:

Venerdì 29 agosto 2003

Dalle ore 17,00 alle 18,00 presso il Campo sportivo di Panchià
Corso di aggiornamento sul tema: "*Tecnica calcistica: Stop e passaggio*"
Relatore: Bonaccorso S. (Allenatore Giovanissimi B);
Dalle ore 18,00 alle 19,00 presso il Campo sportivo di Panchià
Corso di aggiornamento sul tema: "*Tattica e strategia: 4 – 4 – 2 – Costruzione e finalizzare il gioco*"
Relatore: Perico E. (Allenatore Giovanissimi A);
Dalle ore 20,00 alle 21,30 presso la sala riunioni di Tesero
Corso di aggiornamento sul tema: "*L'allenamento del Gesto Tecnico – Sistema di gioco 4 – 4 – 2* "
Seguirà discussione e dibattito.

Per informazioni ed iscrizioni : 347/ 7817142 Sig. Pochiesa Paolo oppure 347/ 2722762 Sig. Capovilla Alessandro.

---------- ✧✧✧ ----------

Pubblicato in Trento ed affisso all'albo del C. P. A. di Trento il 14/08/ 2003.

Il Segretario
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente
(*Ettore Pellizzari*)